

Gazzetta ufficiale L 168

dell'Unione europea



Edizione
in lingua italiana

Legislazione

66° anno

3 luglio 2023

Sommario

II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

- ★ Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1340 della Commissione, del 26 giugno 2023, recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Varaždinsko bučino ulje» (IGP)] 1

- ★ Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1341 della Commissione, del 30 giugno 2023, relativo al rinnovo dell'autorizzazione dei preparati di *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 12836, *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 12837, *Lentilactobacillus buchneri* DSM 16774, *Pediococcus acidilactici* DSM 16243, *Pediococcus pentosaceus* DSM 12834, *Lacticaseibacillus paracasei* DSM 16245, *Levilactobacillus brevis* DSM 12835, *Lacticaseibacillus rhamnosus* NCIMB 30121, *Lactococcus lactis* NCIMB 30160, *Lentilactobacillus buchneri* DSM 12856 e *Lactococcus lactis* DSM 11037 come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 1263/2011 ⁽¹⁾ 3

- ★ Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1342 della Commissione, del 30 giugno 2023, relativo al rinnovo dell'autorizzazione di un preparato di 6-fitasi prodotta da *Aspergillus oryzae* DSM 33699 come additivo per mangimi destinati a pollame, suini da ingrasso, suinetti svezzati e scrofe (titolare dell'autorizzazione: DSM Nutritional Products Ltd, rappresentata da DSM Nutritional Products Sp. z o.o.) e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 837/2012 ⁽¹⁾ 17

- ★ Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1343 della Commissione, del 30 giugno 2023, che stabilisce una misura di emergenza a sostegno dei settori dei cereali e dei semi oleosi in Bulgaria, Ungheria, Polonia, Romania e Slovacchia 22

DECISIONI

- ★ Decisione (PESC) 2023/1344 del Consiglio, del 26 giugno 2023, a sostegno del potenziamento dell'efficacia operativa dell'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (OPCW) 27

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

★ Decisione (UE) 2023/1345 del Consiglio, del 26 giugno 2023, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Comitato degli ambasciatori ACP-UE riguardo alla modifica della decisione n. 3/2019 del Comitato degli Ambasciatori ACP-UE, relativa all'adozione di misure transitorie a norma dell'articolo 95, paragrafo 4, dell'accordo di partenariato ACP-UE.....	34
★ Decisione (UE) 2023/1346 del Consiglio, del 27 giugno 2023, relativa alla nomina di un membro e di due supplenti del Comitato delle regioni, proposti dalla Repubblica italiana.....	36
★ Decisione (UE) 2023/1347 del Consiglio, del 27 giugno 2023, relativa alla nomina di un supplente del Comitato delle regioni, proposto dal Regno dei Paesi Bassi	38
★ Decisione (UE) 2023/1348 del Consiglio, del 27 giugno 2023, relativa alla nomina di due membri e di un supplente del Comitato delle regioni, proposti dalla Repubblica ceca	39
★ Decisione (PESC) 2023/1349 del comitato politico e di sicurezza, del 28 giugno 2023, che proroga il mandato del capo della missione di polizia dell'Unione europea per i territori palestinesi (EUPOL COPPS) (EUPOL COPPS/1/2023)	41
★ Decisione (PESC) 2023/1350 del comitato politico e di sicurezza, del 28 giugno 2023, che proroga il mandato del capo della missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah (EU BAM Rafah) (EU BAM Rafah/1/2023)	43
★ Decisione (UE) 2023/1351 del Consiglio, del 27 giugno 2023, relativa alla nomina di un membro del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta della Repubblica francese	45
★ Decisione (PESC) 2023/1352 del comitato politico e di sicurezza, del 30 giugno 2023, che proroga il mandato del capo della missione dell'Unione europea di assistenza alla gestione integrata delle frontiere in Libia (EUBAM Libia) (EUBAM Libia/1/2023)	46
★ Decisione di esecuzione (UE) 2023/1353 della Commissione, del 30 giugno 2023, che definisce gli indicatori chiave di prestazione per misurare i progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi digitali di cui all'articolo 4, paragrafo 1, della decisione (UE) 2022/2481 del Parlamento europeo e del Consiglio	48

II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/1340 DELLA COMMISSIONE

del 26 giugno 2023

recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Varaždinsko bučino ulje» (IGP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione del nome «Varaždinsko bučino ulje» presentata dalla Croazia è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽²⁾.
- (2) Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, il nome «Varaždinsko bučino ulje» deve essere registrato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il nome «Varaždinsko bučino ulje» (IGP) è registrato.

Il nome di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.5. Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione ⁽³⁾.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

⁽²⁾ GU C 84 del 7.3.2023, pag. 9.

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 giugno 2023

*Per la Commissione
a nome della presidente
Janusz WOJCIECHOWSKI
Membro della Commissione*

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/1341 DELLA COMMISSIONE

del 30 giugno 2023

relativo al rinnovo dell'autorizzazione dei preparati di *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 12836, *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 12837, *Lentilactobacillus buchneri* DSM 16774, *Pediococcus acidilactici* DSM 16243, *Pediococcus pentosaceus* DSM 12834, *Lacticaseibacillus paracasei* DSM 16245, *Levilactobacillus brevis* DSM 12835, *Lacticaseibacillus rhamnosus* NCIMB 30121, *Lactococcus lactis* NCIMB 30160, *Lentilactobacillus buchneri* DSM 12856 e *Lactococcus lactis* DSM 11037 come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 1263/2011

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio e il rinnovo di tale autorizzazione.
- (2) I preparati di *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 12836 (precedentemente identificato dal punto di vista tassonomico come *Lactobacillus plantarum* DSM 12836), *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 12837 (precedentemente identificato dal punto di vista tassonomico come *Lactobacillus plantarum* DSM 12837), *Lentilactobacillus buchneri* DSM 16774 (precedentemente identificato dal punto di vista tassonomico come *Lactobacillus buchneri* DSM 16774), *Pediococcus acidilactici* DSM 16243, *Pediococcus pentosaceus* DSM 12834, *Lacticaseibacillus paracasei* DSM 16245 (precedentemente identificato dal punto di vista tassonomico come *Lactobacillus paracasei* DSM 16245), *Levilactobacillus brevis* DSM 12835 (precedentemente identificato dal punto di vista tassonomico come *Lactobacillus brevis* DSM 12835), *Lacticaseibacillus rhamnosus* NCIMB 30121 (precedentemente identificato dal punto di vista tassonomico come *Lactobacillus rhamnosus* NCIMB 30121), *Lactococcus lactis* NCIMB 30160, *Lentilactobacillus buchneri* DSM 12856 (precedentemente identificato dal punto di vista tassonomico come *Lactobacillus buchneri* DSM 12856) e *Lactococcus lactis* DSM 11037 sono stati autorizzati per un periodo di 10 anni dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1263/2011 della Commissione ⁽²⁾ come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali.
- (3) A norma dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1831/2003 sono state presentate domande di rinnovo dell'autorizzazione dei preparati di *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 12836, *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 12837, *Lentilactobacillus buchneri* DSM 16774, *Pediococcus acidilactici* DSM 16243, *Pediococcus pentosaceus* DSM 12834, *Lacticaseibacillus paracasei* DSM 16245, *Levilactobacillus brevis* DSM 12835, *Lacticaseibacillus rhamnosus* NCIMB 30121, *Lactococcus lactis* NCIMB 30160, *Lentilactobacillus buchneri* DSM 12856 e *Lactococcus lactis* DSM 11037 come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali con la richiesta che gli additivi siano classificati nella categoria «additivi tecnologici» e nel gruppo funzionale «additivi per l'insilaggio». Le domande erano corredate delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all'articolo 14, paragrafo 2, dello stesso regolamento.

⁽¹⁾ GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 1263/2011 della Commissione, del 5 dicembre 2011, concernente l'autorizzazione di *Lactobacillus buchneri* (DSM 16774), *Lactobacillus buchneri* (DSM 12856), *Lactobacillus paracasei* (DSM 16245), *Lactobacillus paracasei* (DSM 16773), *Lactobacillus plantarum* (DSM 12836), *Lactobacillus plantarum* (DSM 12837), *Lactobacillus brevis* (DSM 12835), *Lactobacillus rhamnosus* (NCIMB 30121), *Lactococcus lactis* (DSM 11037), *Lactococcus lactis* (NCIMB 30160), *Pediococcus acidilactici* (DSM 16243) e *Pediococcus pentosaceus* (DSM 12834) come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali (GU L 322 del 6.12.2011, pag. 3).

- (4) Nei pareri del 5 maggio 2021 ⁽³⁾ ⁽⁴⁾, del 23 giugno 2021 ⁽⁵⁾ ⁽⁶⁾ ⁽⁷⁾, del 29 settembre 2021 ⁽⁸⁾ ⁽⁹⁾ ⁽¹⁰⁾, del 10 novembre 2021 ⁽¹¹⁾, del 26 gennaio 2022 ⁽¹²⁾ e del 23 marzo 2022 ⁽¹³⁾ l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») ha concluso che i richiedenti hanno fornito dati che dimostrano che gli additivi continuano a essere sicuri per tutte le specie animali, per i consumatori e per l'ambiente alle condizioni d'uso attualmente autorizzate. Essa ha inoltre concluso che i preparati non sono irritanti per la pelle e gli occhi, ma dovrebbero essere considerati come potenziali sensibilizzanti della pelle e delle vie respiratorie.
- (5) Conformemente all'articolo 5, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (CE) n. 378/2005 della Commissione ⁽¹⁴⁾, il laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003 ha ritenuto valide e applicabili alle attuali domande le conclusioni e le raccomandazioni formulate nelle valutazioni precedenti.
- (6) La valutazione dei preparati dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione stabilite all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È pertanto opportuno rinnovare l'autorizzazione di tali additivi.
- (7) La Commissione ritiene che debbano essere adottate misure di protezione adeguate al fine di evitare effetti nocivi per la salute degli utilizzatori dell'additivo.
- (8) A seguito del rinnovo dell'autorizzazione di tali preparati come additivi per mangimi e della scadenza di un'altra autorizzazione oggetto del regolamento di esecuzione (UE) n. 1263/2011, è opportuno abrogare tale regolamento.
- (9) Dato che non vi sono motivi di sicurezza che richiedano l'applicazione immediata delle modifiche delle condizioni di autorizzazione dei preparati di *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 12836, *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 12837, *Lentilactobacillus buchneri* DSM 16774, *Lacticaseibacillus paracasei* DSM 16245, *Levilactobacillus brevis* DSM 12835, *Lacticaseibacillus rhamnosus* NCIMB 30121 e *Lentilactobacillus buchneri* DSM 12856, è opportuno prevedere un periodo transitorio per consentire alle parti interessate di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dal rinnovo dell'autorizzazione.
- (10) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Rinnovo dell'autorizzazione

L'autorizzazione dei preparati specificati nell'allegato, appartenenti alla categoria «additivi tecnologici» e al gruppo funzionale «additivi per l'insilaggio», è rinnovata alle condizioni indicate in tale allegato.

⁽³⁾ EFSA Journal 2021;19(6):6626.

⁽⁴⁾ EFSA Journal 2021;19(6):6614.

⁽⁵⁾ EFSA Journal 2021;19(7):6696.

⁽⁶⁾ EFSA Journal 2021;19(7):6697.

⁽⁷⁾ EFSA Journal 2021;19(7):6713.

⁽⁸⁾ EFSA Journal 2021;19(11):6902.

⁽⁹⁾ EFSA Journal 2021;19(11):6900.

⁽¹⁰⁾ EFSA Journal 2021;19(11):6901.

⁽¹¹⁾ EFSA Journal 2022;20(1):6975.

⁽¹²⁾ EFSA Journal 2022;20(2):7148.

⁽¹³⁾ EFSA Journal 2022;20(4):7241.

⁽¹⁴⁾ Regolamento (CE) n. 378/2005 della Commissione, del 4 marzo 2005, sulle modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i compiti e le mansioni del laboratorio comunitario di riferimento concernenti le domande di autorizzazione di additivi per mangimi (GU L 59 del 5.3.2005, pag. 8).

*Articolo 2***Abrogazione**

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1263/2011 è abrogato.

*Articolo 3***Misure transitorie**

I preparati di *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 12836, *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 12837, *Lentilactobacillus buchneri* DSM 16774, *Lacticaseibacillus paracasei* DSM 16245, *Levilactobacillus brevis* DSM 12835, *Lacticaseibacillus rhamnosus* NCIMB 30121 e *Lentilactobacillus buchneri* DSM 12856 specificati nell'allegato e i mangimi che li contengono, prodotti ed etichettati prima del 23 luglio 2024 in conformità alle norme applicabili prima del 23 luglio 2023, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti.

*Articolo 4***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 2023

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

Numero di identificazione dell'additivo	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					CFU/kg di materiale fresco			

Categoria: additivi tecnologici. Gruppo funzionale: additivi per l'insilaggio.

1k2078	<i>Lactiplantibacillus plantarum</i> DSM 12836	<p><i>Composizione dell'additivo</i></p> <p>Preparato di <i>Lactiplantibacillus plantarum</i> DSM 12836 contenente almeno 5×10^{11} CFU/g di additivo</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i></p> <p>Cellule vitali di <i>Lactiplantibacillus plantarum</i> DSM 12836</p> <p><i>Metodo di analisi</i> ⁽¹⁾</p> <p>Conteggio nell'additivo per mangimi di <i>Lactiplantibacillus plantarum</i> DSM 12836: — metodo di semina per spatolamento su piastra con utilizzo di agar MRS (EN 15787)</p> <p>Identificazione di <i>Lactiplantibacillus plantarum</i> DSM 12836: — elettroforesi su gel in campo pulsato (PFGE) o metodi di sequenziamento del DNA</p>	Tutte le specie animali	-	-	-	<ol style="list-style-type: none"> Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione. Tenore minimo dell'additivo qualora esso non sia impiegato in combinazione con altri microrganismi come additivi per l'insilaggio: 1×10^8 CFU/kg di materiale fresco. Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale della pelle e delle vie respiratorie. 	23.7.2033
--------	--	---	-------------------------	---	---	---	--	-----------

⁽¹⁾ Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_it.

Numero di identificazione dell'additivo	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					CFU/kg di materiale fresco			
Categoria: additivi tecnologici. Gruppo funzionale: additivi per l'insilaggio.								
1k2079	<i>Lactiplantibacillus plantarum</i> DSM 12837	<p><i>Composizione dell'additivo</i></p> <p>Preparato di <i>Lactiplantibacillus plantarum</i> DSM 12837 contenente almeno 5×10^{11} CFU/g di additivo</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i></p> <p>Cellule vitali di <i>Lactiplantibacillus plantarum</i> DSM 12837</p> <p><i>Metodo di analisi</i> ⁽¹⁾</p> <p>Conteggio nell'additivo per mangimi di <i>Lactiplantibacillus plantarum</i> DSM 12837: — metodo di semina per spatolamento su piastra con utilizzo di agar MRS (EN 15787)</p> <p>Identificazione di <i>Lactiplantibacillus plantarum</i> DSM 12837: — elettroforesi su gel in campo pulsato (PFGE) o metodi di sequenziamento del DNA</p>	Tutte le specie animali	-	-	-	<ol style="list-style-type: none"> Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione. Tenore minimo dell'additivo qualora esso non sia impiegato in combinazione con altri microrganismi come additivi per l'insilaggio: 1×10^8 CFU/kg di materiale fresco. Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale della pelle e delle vie respiratorie. 	23.7.2033

⁽¹⁾ Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_it.

Numero di identificazione dell'additivo	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					CFU/kg di materiale fresco			
Categoria: additivi tecnologici. Gruppo funzionale: additivi per l'insilaggio.								
1k2074	<i>Lentilactobacillus buchneri</i> DSM 16774	<p><i>Composizione dell'additivo</i></p> <p>Preparato di <i>Lentilactobacillus buchneri</i> DSM 16774 contenente almeno 5×10^{11} CFU/g di additivo.</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i></p> <p>Cellule vitali di <i>Lentilactobacillus buchneri</i> DSM 16774</p> <p><i>Metodo di analisi</i> ⁽¹⁾</p> <p>Conteggio nell'additivo per mangimi di <i>Lentilactobacillus buchneri</i> DSM 16774:</p> <ul style="list-style-type: none"> — metodo di semina per spatolamento su piastra con utilizzo di agar MRS (EN 15787) <p>Identificazione di <i>Lentilactobacillus buchneri</i> DSM 16774:</p> <ul style="list-style-type: none"> — elettroforesi su gel in campo pulsato (PFGE) o metodi di sequenziamento del DNA 	Tutte le specie animali	-	-	-	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione. 2. Tenore minimo dell'additivo qualora esso non sia impiegato in combinazione con altri microrganismi come additivi per l'insilaggio: 1×10^8 CFU/kg di materiale fresco. 3. Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale della pelle e delle vie respiratorie. 	23.7.2033

⁽¹⁾ Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_it.

Numero di identificazione dell'additivo	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					CFU/kg di materiale fresco			
Categoria: additivi tecnologici. Gruppo funzionale: additivi per l'insilaggio.								
1k2102	<i>Pediococcus acidilactici</i> DSM 16243	<p><i>Composizione dell'additivo</i></p> <p>Preparato di <i>Pediococcus acidilactici</i> DSM 16243 contenente almeno 5×10^{11} CFU/g di additivo.</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i></p> <p>Cellule vitali di <i>Pediococcus acidilactici</i> DSM 16243</p> <p><i>Metodo di analisi</i> ⁽¹⁾</p> <p>Conteggio nell'additivo per mangimi di <i>Pediococcus acidilactici</i> DSM 16243: — metodo di semina per spatolamento su piastra con utilizzo di agar MRS (EN 15786)</p> <p>Identificazione di <i>Pediococcus acidilactici</i> DSM 16243: — elettroforesi su gel in campo pulsato (PFGE) o metodi di sequenziamento del DNA</p>	Tutte le specie animali	-	-	-	<ol style="list-style-type: none"> Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione. Tenore minimo dell'additivo qualora esso non sia impiegato in combinazione con altri microrganismi come additivi per l'insilaggio: 1×10^8 CFU/kg di materiale fresco. Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale della pelle e delle vie respiratorie. 	23.7.2033
<p>⁽¹⁾ Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_it.</p>								

Numero di identificazione dell'additivo	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					CFU/kg di materiale fresco			

Categoria: additivi tecnologici. Gruppo funzionale: additivi per l'insilaggio.

1k2103	<i>Pediococcus pentosaceus</i> DSM 12834	<p><i>Composizione dell'additivo</i></p> <p>Preparato di <i>Pediococcus pentosaceus</i> DSM 12834 contenente almeno 4×10^{11} CFU/g di additivo.</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i></p> <p>Cellule vitali di <i>Pediococcus pentosaceus</i> DSM 12834</p> <p><i>Metodo di analisi</i> ⁽¹⁾</p> <p>Conteggio nell'additivo per mangimi di <i>Pediococcus pentosaceus</i> DSM 12834:</p> <ul style="list-style-type: none"> — metodo di semina per spatolamento su piastra con utilizzo di agar MRS (EN 15786) — Identificazione di <i>Pediococcus pentosaceus</i> DSM 12834: <p>- elettroforesi su gel in campo pulsato (PFGE) o metodi di sequenziamento del DNA</p>	Tutte le specie animali	-	-	-	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione. 2. Tenore minimo dell'additivo qualora esso non sia impiegato in combinazione con altri microrganismi come additivi per l'insilaggio: 1×10^8 CFU/kg di materiale fresco. 3. Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale della pelle e delle vie respiratorie. 	23.7.2033
--------	--	---	-------------------------	---	---	---	---	-----------

⁽¹⁾ Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_it.

Numero di identificazione dell'additivo	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					CFU/kg di materiale fresco			
Categoria: additivi tecnologici. Gruppo funzionale: additivi per l'insilaggio.								
1k2076	<i>Lacticaseibacillus paracasei</i> DSM 16245	<p><i>Composizione dell'additivo</i></p> <p>Preparato di <i>Lacticaseibacillus paracasei</i> DSM 16245 contenente almeno 5×10^{11} CFU/g di additivo.</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i></p> <p>Cellule vitali di <i>Lacticaseibacillus paracasei</i> DSM 16245</p> <p><i>Metodo di analisi</i> ⁽¹⁾</p> <p>Conteggio nell'additivo per mangimi di <i>Lacticaseibacillus paracasei</i> DSM 16245:</p> <ul style="list-style-type: none"> — metodo di semina per spatolamento su piastra con utilizzo di agar MRS (EN 15787) <p>Identificazione di <i>Lacticaseibacillus paracasei</i> DSM 16245:</p> <ul style="list-style-type: none"> — elettroforesi su gel in campo pulsato (PFGE) o metodi di sequenziamento del DNA 	Tutte le specie animali	-	-	-	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione. 2. Tenore minimo dell'additivo qualora esso non sia impiegato in combinazione con altri microrganismi come additivi per l'insilaggio: 1×10^8 CFU/kg di materiale fresco. 3. Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale della pelle e delle vie respiratorie. 	23.7.2033

⁽¹⁾ Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_it.

Numero di identificazione dell'additivo	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					CFU/kg di materiale fresco			

Categoria: additivi tecnologici. Gruppo funzionale: additivi per l'insilaggio.

1k20710	<i>Levilactobacillus brevis</i> DSM 12835	<p><i>Composizione dell'additivo</i></p> <p>Preparato di <i>Levilactobacillus brevis</i> 12835 contenente almeno 5×10^{11} CFU/g di additivo.</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i></p> <p>Cellule vitali di <i>Levilactobacillus brevis</i> DSM 12835</p> <p><i>Metodo di analisi</i> ⁽¹⁾</p> <p>Conteggio nell'additivo per mangimi di <i>Levilactobacillus brevis</i> DSM 12835: — metodo di semina per spatolamento su piastra con utilizzo di agar MRS (EN 15787)</p> <p>Identificazione di <i>Levilactobacillus brevis</i> DSM 12835: — elettroforesi su gel in campo pulsato (PFGE) o metodi di sequenziamento del DNA</p>	Tutte le specie animali	-	-	-	<ol style="list-style-type: none"> Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione. Tenore minimo dell'additivo qualora esso non sia impiegato in combinazione con altri microrganismi come additivi per l'insilaggio: 1×10^8 CFU/kg di materiale fresco. Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale della pelle e delle vie respiratorie. 	23.7.2033
---------	---	--	-------------------------	---	---	---	--	-----------

⁽¹⁾ Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_it.

Numero di identificazione dell'additivo	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					CFU/kg di materiale fresco			
Categoria: additivi tecnologici. Gruppo funzionale: additivi per l'insilaggio.								
1k20711	<i>Lacticaseibacillus rhamnosus</i> NCIMB 30121	<p><i>Composizione dell'additivo</i></p> <p>Preparato di <i>Lacticaseibacillus rhamnosus</i> NCIMB 30121 contenente almeno 4×10^{11} CFU/g di additivo.</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i></p> <p>Cellule vitali di <i>Lacticaseibacillus rhamnosus</i> NCIMB 30121.</p> <p><i>Metodo di analisi</i> ⁽¹⁾</p> <p>Conteggio nell'additivo per mangimi di <i>Lacticaseibacillus rhamnosus</i> NCIMB 30121: — metodo di semina per spatolamento su piastra con utilizzo di agar MRS (EN 15787)</p> <p>Identificazione di <i>Lacticaseibacillus rhamnosus</i> NCIMB 30121: — elettroforesi su gel in campo pulsato (PFGE) o metodi di sequenziamento del DNA</p>	Tutte le specie animali	-	-	-	<ol style="list-style-type: none"> Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione. Tenore minimo dell'additivo qualora esso non sia impiegato in combinazione con altri microrganismi come additivi per l'insilaggio: 1×10^8 CFU/kg di materiale fresco. Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale della pelle e delle vie respiratorie. 	23.7.2033

⁽¹⁾ Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_it.

Numero di identificazione dell'additivo	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					CFU/kg di materiale fresco			

Categoria: additivi tecnologici. Gruppo funzionale: additivi per l'insilaggio.

1k2082	<i>Lactococcus lactis</i> NCIMB 30160	<p><i>Composizione dell'additivo</i></p> <p>Preparato di <i>Lactococcus lactis</i> NCIMB 30160 contenente almeno 4×10^{11} CFU/g di additivo.</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i></p> <p>Cellule vitali di <i>Lactococcus lactis</i> NCIMB 30160</p> <p><i>Metodo di analisi</i> ⁽¹⁾</p> <p>Conteggio nell'additivo per mangimi di <i>Lactococcus lactis</i> NCIMB 30160: — metodo di semina per inclusione dell'inoculo in piastra con utilizzo di agar MRS (ISO 15214)</p> <p>Identificazione di <i>Lactococcus lactis</i> NCIMB 30160: — elettroforesi su gel in campo pulsato (PFGE) o metodi di sequenziamento del DNA</p>	Tutte le specie animali	-	-	-	<ol style="list-style-type: none"> Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione. Tenore minimo dell'additivo qualora esso non sia impiegato in combinazione con altri microrganismi come additivi per l'insilaggio: 1×10^8 CFU/kg di materiale fresco. Se impiegato come crioprotettore, il polietilenglicole (PEG 4000) deve essere impiegato fino a una concentrazione massima di 0,025 mg/kg di insilati. Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale della pelle e delle vie respiratorie. 	23.7.2033
--------	---------------------------------------	--	-------------------------	---	---	---	---	-----------

⁽¹⁾ Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_it.

Numero di identificazione dell'additivo	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					CFU/kg di materiale fresco			
Categoria: additivi tecnologici. Gruppo funzionale: additivi per l'insilaggio.								
1k2075	<i>Lentilactobacillus buchneri</i> DSM 12856	<p><i>Composizione dell'additivo</i></p> <p>Preparato di <i>Lentilactobacillus buchneri</i> DSM 12856 contenente almeno 5×10^{11} CFU/g di additivo.</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i></p> <p>Cellule vitali di <i>Lentilactobacillus buchneri</i> DSM 12856</p> <p><i>Metodo di analisi</i> ⁽¹⁾</p> <p>Conteggio nell'additivo per mangimi di <i>Lentilactobacillus buchneri</i> DSM 12856: — metodo di semina per spatolamento su piastra con utilizzo di agar MRS (EN 15787)</p> <p>Identificazione di <i>Lentilactobacillus buchneri</i> DSM 12856: — elettroforesi su gel in campo pulsato (PFGE) o metodi di sequenziamento del DNA</p>	Tutte le specie animali	-	-	-	<ol style="list-style-type: none"> Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione. Tenore minimo dell'additivo qualora esso non sia impiegato in combinazione con altri microrganismi come additivi per l'insilaggio: 1×10^8 CFU/kg di materiale fresco. Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale della pelle e delle vie respiratorie. 	23.7.2033

⁽¹⁾ Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_it.

Numero di identificazione dell'additivo	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					CFU/kg di materiale fresco			

Categoria: additivi tecnologici. Gruppo funzionale: additivi per l'insilaggio.

1k2081	Lactococcus lactis DSM 11037	<p><i>Composizione dell'additivo</i></p> <p>Preparato di <i>Lactococcus lactis</i> DSM 11037 contenente almeno 5×10^{10} CFU/g di additivo.</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i></p> <p>Cellule vitali di <i>Lactococcus lactis</i> DSM 11037</p> <p><i>Metodo di analisi</i> ⁽¹⁾</p> <p>Conteggio nell'additivo per mangimi di <i>Lactococcus lactis</i> DSM 11037: — metodo di semina per inclusione dell'inoculo in piastra con utilizzo di agar MRS (ISO 15214)</p> <p>Identificazione di <i>Lactococcus lactis</i> DSM 11037: — elettroforesi su gel in campo pulsato (PFGE) o metodi di sequenziamento del DNA</p>	Tutte le specie animali	-	-	-	<ol style="list-style-type: none"> Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione. Tenore minimo dell'additivo qualora esso non sia impiegato in combinazione con altri microrganismi come additivi per l'insilaggio: 1×10^8 CFU/kg di materiale fresco. Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale della pelle e delle vie respiratorie. 	23.7.2033
--------	------------------------------	--	-------------------------	---	---	---	--	-----------

⁽¹⁾ Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_it.

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/1342 DELLA COMMISSIONE**del 30 giugno 2023****relativo al rinnovo dell'autorizzazione di un preparato di 6-fitasi prodotta da *Aspergillus oryzae* DSM 33699 come additivo per mangimi destinati a pollame, suini da ingrasso, suinetti svezzati e scrofe (titolare dell'autorizzazione: DSM Nutritional Products Ltd, rappresentata da DSM Nutritional Products Sp. z o.o.) e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 837/2012****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio e il rinnovo di tale autorizzazione.
- (2) Il preparato di 6-fitasi prodotta da *Aspergillus oryzae* DSM 22594 è stato autorizzato per 10 anni dal regolamento di esecuzione (UE) n. 837/2012 della Commissione ⁽²⁾ come additivo per mangimi destinati a pollame, suinetti svezzati, suini da ingrasso e scrofe.
- (3) A norma dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di rinnovo dell'autorizzazione del preparato di 6-fitasi prodotta da *Aspergillus oryzae* DSM 33699 come additivo per mangimi destinati a pollame, suini da ingrasso, suinetti svezzati e scrofe, classificato nella categoria «additivi zootecnici» e nel gruppo funzionale «promotori della digestione». La domanda, con cui è stata chiesta la modifica del ceppo produttore mediante la sostituzione del ceppo *Aspergillus oryzae* DSM 22594 con il ceppo *Aspergillus oryzae* DSM 33699, era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all'articolo 14, paragrafo 2, di tale regolamento.
- (4) Nel parere del 22 novembre 2022 ⁽³⁾ l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») ha concluso che il nuovo ceppo produttore *Aspergillus oryzae* DSM 33699 non desta preoccupazioni in materia di sicurezza e che, alle condizioni d'uso proposte, il preparato di 6-fitasi prodotta da *Aspergillus oryzae* DSM 33699 è sicuro per le specie bersaglio, per i consumatori e per l'ambiente. Per quanto riguarda la sicurezza degli utilizzatori durante la manipolazione del preparato, in assenza di dati sulle formulazioni finali l'Autorità non ha potuto trarre conclusioni sulla possibilità che l'additivo sia un irritante per gli occhi o per la pelle o un sensibilizzante della pelle, ma lo ha ritenuto un sensibilizzante delle vie respiratorie. L'Autorità ha infine concluso che l'additivo può essere efficace per il pollame, i suini da ingrasso, i suinetti svezzati e le scrofe al livello minimo raccomandato di 500 FYT/kg di mangime completo.
- (5) Conformemente all'articolo 5, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (CE) n. 378/2005 della Commissione ⁽⁴⁾, il laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003 ha ritenuto valide e applicabili all'attuale domanda le conclusioni e le raccomandazioni formulate nella valutazione precedente.

⁽¹⁾ GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 837/2012 della Commissione, del 18 settembre 2012, relativo all'autorizzazione della 6-fitasi (EC 3.1.3.26) prodotta dall'*Aspergillus oryzae* (DSM 22594) come additivo per mangimi destinati a pollame, suinetti svezzati, suini da ingrasso e scrofe (titolare dell'autorizzazione DSM Nutritional Products) (GU L 252 del 19.9.2012, pag. 7).

⁽³⁾ EFSA Journal 2023;21(1):7698.

⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 378/2005 della Commissione, del 4 marzo 2005, sulle modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i compiti e le mansioni del laboratorio comunitario di riferimento concernenti le domande di autorizzazione di additivi per mangimi (GU L 59 del 5.3.2005, pag. 8).

- (6) La valutazione del preparato di 6-fitasi prodotta da *Aspergillus oryzae* DSM 33699 dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione stabilite all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È pertanto opportuno rinnovare l'autorizzazione di tale additivo.
- (7) La Commissione ritiene che debbano essere adottate misure di protezione adeguate al fine di evitare effetti nocivi per la salute umana, in particolare per quanto concerne gli utilizzatori dell'additivo.
- (8) Dato che non vi sono motivi di sicurezza che richiedano l'applicazione immediata delle modifiche delle condizioni di autorizzazione del preparato in questione, è opportuno prevedere un periodo transitorio per consentire alle parti interessate di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dall'autorizzazione.
- (9) A seguito del rinnovo dell'autorizzazione del preparato di 6-fitasi prodotta da *Aspergillus oryzae* DSM 33699 come additivo per mangimi, è opportuno abrogare il regolamento di esecuzione (UE) n. 837/2012.
- (10) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Rinnovo dell'autorizzazione

L'autorizzazione del preparato di 6-fitasi prodotta da *Aspergillus oryzae* DSM 33699, appartenente alla categoria «additivi zootecnici» e al gruppo funzionale «promotori della digestione», è rinnovata alle condizioni indicate nell'allegato.

Articolo 2

Abrogazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 837/2012

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 837/2012 è abrogato.

Articolo 3

Misure transitorie

1. Il preparato specificato nell'allegato e le premiscele contenenti tale preparato, prodotti ed etichettati prima del 23 gennaio 2024 in conformità alle norme applicabili prima del 23 luglio 2023, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti.
2. I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti il preparato specificato nell'allegato, prodotti ed etichettati prima del 23 luglio 2024 in conformità alle norme applicabili prima del 23 luglio 2023, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti.

Articolo 4

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 2023

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

Numero di identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
						Unità di attività/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %			

Categoria: additivi zootecnici. gruppo funzionale: promotori della digestione

4a18i	DSM Nutritional Products Ltd, rappresentata da DSM Nutritional Products Sp. z o.o.	6-fitasi (EC 3.1.3.26)	<p>Composizione dell'additivo</p> <p>Preparato di 6-fitasi (EC 3.1.3.26) prodotta da <i>Aspergillus oryzae</i> DSM 33699 con un'attività minima di:</p> <p>10 000 FYT ⁽¹⁾/g in forma solida, 20 000 FYT/g in forma liquida</p> <p>Caratterizzazione della sostanza attiva</p> <p>6-fitasi (EC 3.1.3.26) prodotta da <i>Aspergillus oryzae</i> DSM 33699</p> <p>Metodo di analisi ⁽²⁾</p> <p>Per la quantificazione dell'attività della fitasi nell'additivo per mangimi: metodo colorimetrico basato sulla reazione enzimatica della fitasi sul fitato — VDLUFA 27.1.4.</p> <p>Per la quantificazione dell'attività della fitasi nelle premiscele: metodo colorimetrico basato sulla reazione enzimatica della fitasi sul fitato — VDLUFA 27.1.3.</p> <p>Per la quantificazione dell'attività della fitasi nei mangimi composti: metodo colorimetrico basato sulla reazione enzimatica della fitasi sul fitato — EN ISO 30024.</p>	Pollame Suinetti (svez-zati) Suini da ingrasso Scrofe	—	500 FYT	—	<p>1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela indicare la temperatura di conservazione, la durata di conservazione e la stabilità al trattamento termico.</p> <p>2. Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie, degli occhi e della pelle.</p>	23 luglio 2033
-------	--	------------------------	---	--	---	---------	---	--	----------------

(¹) 1 FYT è il quantitativo di enzima che, a partire dal fitato, libera 1 µmol di fosfato inorganico al minuto, in condizioni di reazione con una concentrazione di fitato di 5,0 mM, a pH 5,5 e a 37 °C.

(²) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_it.

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/1343 DELLA COMMISSIONE**del 30 giugno 2023****che stabilisce una misura di emergenza a sostegno dei settori dei cereali e dei semi oleosi in Bulgaria, Ungheria, Polonia, Romania e Slovacchia**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 221, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) La guerra di aggressione non provocata e ingiustificata della Russia contro l'Ucraina dal 24 febbraio 2022 si ripercuote sulle operazioni di trasporto marittimo nei porti ucraini del Mar Nero, attraverso i quali prima della guerra transitava il 90 % delle esportazioni di cereali e semi oleosi. Per sostenere gli agricoltori ucraini e contribuire alla sicurezza alimentare mondiale e dell'Unione, si sono rese urgentemente necessarie rotte logistiche alternative e l'Unione ha adottato misure concrete per agevolare le esportazioni agricole dell'Ucraina e ampliare gli scambi bilaterali con l'Unione, delineate nella comunicazione della Commissione intitolata «Piano d'azione per l'istituzione di corridoi di solidarietà UE-Ucraina per agevolare le esportazioni agricole dell'Ucraina e gli scambi bilaterali con l'UE» («corridoi di solidarietà UE-Ucraina») ⁽²⁾.
- (2) A seguito degli sforzi congiunti degli Stati membri, in particolare di Bulgaria, Ungheria, Polonia, Romania e Slovacchia, nonché dell'Ucraina, della Moldova, dei partner internazionali e della Commissione, i corridoi di solidarietà UE-Ucraina sono diventati un'ancora di salvezza per l'economia ucraina e hanno creato una nuova connettività con l'Unione, fungendo anche da salvaguardia contro una crisi alimentare globale.
- (3) Sebbene siano stati conseguiti molti miglioramenti, permangono notevoli strozzature logistiche. Le infrastrutture rimangono insufficienti per gestire l'impennata del traffico, mancano le attrezzature di trasbordo e le capacità sono scarse, con conseguenti costi logistici elevati. La connettività può essere migliorata coordinando più efficacemente il transito, potenziando le infrastrutture e riducendo i costi logistici complessivi, garantendo in tal modo che i cereali e i semi oleosi ucraini possano essere trasportati più lontano nell'Unione e proseguire secondo le necessità.
- (4) In conseguenza degli alti costi e delle strozzature della logistica prima descritti, si è verificato un aumento delle importazioni di cereali e di semi oleosi dall'Ucraina negli Stati membri vicini dell'Ucraina.
- (5) Questa situazione esercita una pressione sui prezzi in diverse regioni della Bulgaria, dell'Ungheria, della Polonia, della Romania e della Slovacchia. Inoltre, le importazioni stanno saturando la capacità di stoccaggio e le catene logistiche. Tali circostanze si ripercuotono sulla redditività economica e sulle prospettive di mercato degli agricoltori in alcune regioni dei suddetti Stati membri. Ciò potrebbe in ultima analisi compromettere il normale funzionamento dei corridoi di solidarietà UE-Ucraina.
- (6) Per evitare un rapido deterioramento della situazione, la Commissione ha adottato una prima misura di emergenza a sostegno degli agricoltori colpiti in Bulgaria, Polonia e Romania con il regolamento di esecuzione (UE) 2023/739 ⁽³⁾ della Commissione, considerando in particolare la situazione dell'approvvigionamento interno e le sfide logistiche in tali Stati membri.
- (7) Tenuto conto dell'entità dell'impatto economico negativo negli Stati membri interessati, è necessario estendere l'ambito di applicazione della misura di sostegno adottata a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2023/739 all'Ungheria e alla Slovacchia e fornire finanziamenti aggiuntivi per affrontare meglio tale situazione.

⁽¹⁾ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

⁽²⁾ COM(2022)217 final.

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2023/739 della Commissione del 4 aprile 2023 che stabilisce una misura di emergenza a sostegno dei settori dei cereali e dei semi oleosi in Bulgaria, Polonia e Romania (GU L 96 del 5.4.2023, pag. 80).

- (8) Si tratta di un problema specifico ai sensi dell'articolo 221 del regolamento (UE) n. 1308/2013. Il problema specifico di un numero limitato di regioni di alcuni Stati membri non può essere affrontato adottando misure ai sensi dell'articolo 219 o dell'articolo 220 di detto regolamento poiché non è specificamente collegato all'esistenza di turbative del mercato o a una precisa minaccia di turbativa, né è collegato a misure destinate a combattere la propagazione di malattie degli animali o la perdita di fiducia dei consumatori a causa dell'esistenza di rischi per la salute pubblica, per la salute degli animali o per la salute delle piante. Inoltre, al fine di evitare un rapido ulteriore deterioramento della redditività economica degli agricoltori in alcune regioni della Bulgaria, dell'Ungheria, della Polonia, della Romania e della Slovacchia, la situazione richiede un intervento urgente.
- (9) È quindi opportuno istituire una misura di emergenza e concedere a Bulgaria, Ungheria, Polonia, Romania e Slovacchia una sovvenzione finanziaria per sostenere gli agricoltori colpiti dall'aumento delle importazioni di cereali e semi oleosi provenienti dall'Ucraina, per il periodo strettamente necessario,
- (10) È opportuno fissare l'importo a disposizione della Bulgaria, dell'Ungheria, della Polonia, della Romania e della Slovacchia, tenendo conto in particolare del loro peso rispettivo nel settore agricolo dell'Unione, sulla base dei massimali netti per i pagamenti diretti di cui all'allegato III del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾ e della crescita relativa degli scambi di cereali e semi oleosi in tali paesi.
- (11) Bulgaria, Ungheria, Polonia Romania e Slovacchia dovrebbero distribuire l'aiuto attraverso i canali più efficaci sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori che tengano conto dell'entità delle difficoltà e dei danni economici che gli agricoltori che coltivano cereali e semi oleosi devono affrontare nelle zone colpite, garantendo al tempo stesso che i suddetti agricoltori siano i beneficiari finali dell'aiuto ed evitando distorsioni del mercato e della concorrenza.
- (12) Poiché l'importo assegnato a Bulgaria, Ungheria, Polonia, Romania e Slovacchia compenserebbe solo una parte delle perdite effettive subite dagli agricoltori delle regioni colpite, detti Stati membri dovrebbero essere autorizzati a concedere un sostegno nazionale supplementare ai produttori in questione, alle condizioni ed entro i termini stabiliti dal presente regolamento.
- (13) Per disporre della flessibilità necessaria a distribuire l'aiuto a seconda di quanto richiesto dalle circostanze per far fronte alle difficoltà degli agricoltori, Bulgaria, Ungheria, Polonia, Romania e Slovacchia dovrebbero essere autorizzate a cumularlo con altre misure di sostegno finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, senza sovracompensazione agli agricoltori.
- (14) Al fine di evitare sovracompensazioni Bulgaria, Ungheria, Polonia, Romania e Slovacchia dovrebbero tenere conto del sostegno concesso nell'ambito di altri strumenti di sostegno nazionali o dell'Unione o di regimi privati per rispondere all'impatto dell'aumento delle importazioni di cereali e semi oleosi dall'Ucraina nelle regioni colpite.
- (15) Poiché l'aiuto dell'Unione è fissato in euro, è necessario, al fine di garantire un'applicazione uniforme e simultanea, fissare una data per la conversione in valuta nazionale dell'importo stanziato per gli Stati membri che non hanno adottato l'euro, come Bulgaria, Ungheria, Polonia e Romania. Dato che il presente regolamento non prevede un termine per la presentazione delle domande di aiuto, ai fini dell'articolo 30, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2022/127 della Commissione ⁽⁵⁾, è opportuno considerare la data di entrata in vigore del presente regolamento come il fatto generatore del tasso di cambio.
- (16) Per motivi di bilancio, l'Unione dovrebbe finanziare le spese sostenute da Bulgaria, Ungheria, Polonia, Romania e Slovacchia solo se sono effettuate entro una determinata data di ammissibilità.

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 608).

⁽⁵⁾ Regolamento delegato (UE) 2022/127 della Commissione, del 7 dicembre 2021, che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme concernenti gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro (GU L 20 del 31.1.2022, pag. 95).

- (17) Il sostegno alla misura di emergenza dovrebbe essere versato entro il 31 dicembre 2023. Poiché dopo il 31 dicembre 2023 non sono ammessi pagamenti, l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2022/127 non dovrebbe essere applicabile.
- (18) Per consentire all'Unione di monitorare l'efficienza della presente misura di emergenza, Bulgaria, Ungheria, Polonia, Romania e Slovacchia dovrebbero comunicare alla Commissione informazioni particolareggiate sulla sua attuazione.
- (19) Per garantire che gli agricoltori ricevano l'aiuto il più presto possibile, è opportuno che Bulgaria, Ungheria, Polonia, Romania e Slovacchia possano attuare il presente regolamento quanto prima. È pertanto opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
- (20) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È messo a disposizione di Bulgaria, Ungheria, Polonia, Romania e Slovacchia un aiuto dell'Unione pari a 100 000 000 EUR per erogare un sostegno eccezionale agli agricoltori che producono i cereali e semi oleosi riportati nell'allegato alle condizioni stabilite nel presente regolamento.
2. Bulgaria, Ungheria, Polonia, Romania e Slovacchia si servono degli importi di cui all'articolo 2 per misure intese a compensare gli agricoltori delle perdite economiche dovute all'aumento delle importazioni di cereali e semi oleosi provenienti dall'Ucraina nelle regioni colpite.
3. Le misure sono adottate sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori che tengono conto delle perdite economiche subite dagli agricoltori colpiti e garantiscono che i pagamenti risultanti non provochino distorsioni del mercato o della concorrenza.
4. Le spese sostenute da Bulgaria, Ungheria, Polonia, Romania e Slovacchia in relazione ai pagamenti per le misure di cui al paragrafo 2 sono ammissibili all'aiuto dell'Unione solo se tali pagamenti sono stati effettuati entro il 31 dicembre 2023.
5. Ai fini dell'articolo 30, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2022/127, il fatto generatore del tasso di cambio relativo agli importi fissati all'articolo 2, paragrafo 1, del presente regolamento è la data di entrata in vigore del presente regolamento.
6. Le misure di cui al presente regolamento possono essere cumulate con altre misure di sostegno finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale.

Articolo 2

1. La spesa dell'Unione sostenuta conformemente all'articolo 1 non supera l'importo totale di:
 - a) 9 770 000 EUR per la Bulgaria;
 - b) 15 930 000 EUR per l'Ungheria;
 - c) 39 330 000 EUR per la Polonia;
 - d) 29 730 000 EUR per la Romania;
 - e) 5 240 000 EUR per la Slovacchia.
2. Bulgaria, Ungheria, Polonia, Romania e Slovacchia possono concedere un aiuto nazionale supplementare per le misure adottate in applicazione dell'articolo 1 fino a un massimo del 200 % dell'importo corrispondente stabilito al paragrafo 1 del presente articolo, sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori, a condizione che i pagamenti risultanti non provochino distorsioni del mercato o della concorrenza o sovracompensazione.
3. Bulgaria, Ungheria, Polonia, Romania e Slovacchia versano il sostegno supplementare di cui al paragrafo 2 entro il 31 dicembre 2023.

Articolo 3

Al fine di evitare sovracompenzazioni nella concessione del sostegno di cui al presente regolamento, Bulgaria, Ungheria, Polonia, Romania e Slovacchia tengono conto del sostegno concesso nell'ambito di altri strumenti di sostegno nazionali o dell'Unione o di regimi privati per rispondere all'impatto dell'aumento delle importazioni di cereali e semi oleosi dall'Ucraina nelle regioni colpite.

Articolo 4

1. Senza ritardo ed entro il 30 settembre 2023 Bulgaria, Ungheria, Polonia, Romania e Slovacchia notificano alla Commissione quanto segue:

- a) una descrizione delle misure da adottare;
- b) i criteri utilizzati per determinare i metodi per il calcolo dell'aiuto e le ragioni della distribuzione dell'aiuto tra gli agricoltori;
- c) l'effetto previsto delle misure al fine di compensare gli agricoltori delle perdite economiche causate dalle importazioni di cereali e semi oleosi provenienti dall'Ucraina;
- d) le azioni intraprese per verificare il raggiungimento dell'effetto previsto delle misure;
- e) le azioni intraprese per evitare le distorsioni della concorrenza e la sovracompenzazione;
- f) la previsione dei pagamenti delle spese dell'Unione ripartite per mese fino al 31 dicembre 2023;
- g) il livello di sostegno supplementare concesso a norma dell'articolo 2, paragrafo 2;
- h) le azioni intraprese per controllare l'ammissibilità degli agricoltori e tutelare gli interessi finanziari dell'Unione.

2. Entro il 15 maggio 2024 Bulgaria, Ungheria, Polonia, Romania e Slovacchia notificano alla Commissione gli importi totali versati per ciascuna misura, distinguendo, se del caso, tra aiuto dell'Unione e aiuto nazionale supplementare, il numero e il tipo di beneficiari e la valutazione dell'efficacia della misura.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 2023

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

ELENCO DEI PRODOTTI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, PARAGRAFO 1

Codice NC	Descrizione
1001	Frumento (grano) e frumento segalato
1002	Segale
1003	Orzo
1004	Avena
1005	Granturco
1008 60	Triticale
—	Miscele di prodotti di cui ai codici NC 1001, 1002, 1003, 1004, 1005 e 1008 60
1205	Semi di ravizzone o di colza, anche frantumati
1206	Semi di girasole, anche frantumati

DECISIONI

DECISIONE (PESC) 2023/1344 DEL CONSIGLIO

del 26 giugno 2023

a sostegno del potenziamento dell'efficacia operativa dell'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (OPCW)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, paragrafo 1, e l'articolo 31, paragrafo 1,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 12 dicembre 2003 il Consiglio europeo ha adottato la strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa («strategia dell'UE»).
- (2) La strategia dell'UE sottolinea il ruolo cruciale della convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione («CWC») e dell'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche («OPCW») per liberare il mondo dalle armi chimiche. Nell'ambito della strategia dell'UE, l'Unione si è impegnata ad adoperarsi per l'adesione universale ai principali trattati e accordi in materia di disarmo e non proliferazione, tra i quali la CWC.
- (3) Dal 2004 l'UE sostiene le attività dell'OPCW mediante le decisioni 2009/569/PESC ⁽¹⁾; 2012/166/PESC ⁽²⁾; (PESC) 2015/259 ⁽³⁾; (PESC) 2019/538 ⁽⁴⁾; (PESC) 2021/1026 ⁽⁵⁾ e (PESC) 2021/2073 del Consiglio ⁽⁶⁾ e le azioni comuni 2004/797/PESC ⁽⁷⁾, 2005/913/PESC ⁽⁸⁾ e 2007/185/PESC del Consiglio ⁽⁹⁾.

⁽¹⁾ Decisione 2009/569/PESC del Consiglio, del 27 luglio 2009, a sostegno delle attività svolte dall'OPCW nell'ambito dell'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (GU L 197 del 29.7.2009, pag. 96).

⁽²⁾ Decisione 2012/166/PESC del Consiglio, del 23 marzo 2012, a sostegno delle attività svolte dall'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (OPCW) nell'ambito dell'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (GU L 87 del 24.3.2012, pag. 49).

⁽³⁾ Decisione (PESC) 2015/259 del Consiglio, del 17 febbraio 2015, a sostegno delle attività svolte dall'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (OPCW) nell'ambito dell'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (GU L 43 del 18.2.2015, pag. 14).

⁽⁴⁾ Decisione (PESC) 2019/538 del Consiglio, del 1° aprile 2019, a sostegno delle attività svolte dall'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (OPCW) nell'ambito dell'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (GU L 93 del 2.4.2019, pag. 3).

⁽⁵⁾ Decisione (PESC) 2021/1026 del Consiglio, del 21 giugno 2021, a sostegno del programma di cibersicurezza e ciberresilienza e di garanzia di sicurezza delle informazioni dell'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (OPCW) nell'ambito dell'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (GU L 224 del 24.6.2021, pag. 24).

⁽⁶⁾ Decisione (PESC) 2021/2073 del Consiglio, del 25 novembre 2021, a sostegno del potenziamento dell'efficacia operativa dell'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (OPCW) mediante immagini satellitari (GU L 421 del 26.11.2021, pag. 65).

⁽⁷⁾ Azione comune 2004/797/PESC del Consiglio, del 22 novembre 2004, sul sostegno alle attività svolte dall'OPCW nell'ambito dell'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (GU L 349 del 25.11.2004, pag. 63).

⁽⁸⁾ Azione comune 2005/913/PESC del Consiglio, del 12 dicembre 2005, a sostegno delle attività svolte dall'OPCW nell'ambito dell'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (GU L 331 del 17.12.2005, pag. 34).

⁽⁹⁾ Azione comune 2007/185/PESC del Consiglio, del 19 marzo 2007, a sostegno delle attività svolte dall'OPCW nell'ambito dell'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (GU L 85 del 27.3.2007, pag. 10).

- (4) È necessaria la prestazione costante da parte dell'Unione di assistenza intensiva e mirata all'OPCW nel contesto dell'attuazione pratica del capitolo III della strategia dell'UE. In particolare, sono necessarie ulteriori attività per potenziare l'efficacia operativa dell'OPCW e la capacità degli Stati parte della CWC di adempiere ai loro obblighi. È pertanto opportuno che l'Unione adotti la presente decisione al fine di fornire tale assistenza.
- (5) Il segretariato tecnico dell'OPCW dovrebbe essere incaricato dell'esecuzione tecnica delle attività da realizzare a norma della presente decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. In vista dell'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa, l'UE sostiene l'attuazione e l'universalizzazione della convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione ("CWC") attraverso un'azione operativa.
2. L'azione di cui al paragrafo 1 ha gli obiettivi seguenti:
 - a) verificare l'eliminazione delle scorte di armi chimiche e degli impianti di produzione, in funzione delle misure di verifica contenute nella CWC;
 - b) prevenire la ricomparsa e ridurre la minaccia rappresentata dall'uso di armi chimiche;
 - c) rispondere in modo efficace e credibile all'uso e al presunto uso di armi chimiche;
 - d) assicurare la preparazione tramite la fornitura di assistenza e protezione contro le armi chimiche, il loro uso, o la minaccia di uso, in conformità delle disposizioni dell'articolo X della CWC;
 - e) promuovere gli usi pacifici della chimica nello sviluppo economico e tecnologico mediante la cooperazione internazionale nel settore delle attività chimiche per gli scopi non vietati dalla CWC;
 - f) adoperarsi per l'adesione universale alla CWC; e
 - g) garantire che l'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche ("OPCW") continui a rispondere allo scopo di gestire le sfide e le opportunità generate dai progressi scientifici e tecnologici.
3. L'azione di cui al paragrafo 1 è esposta in dettaglio nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

1. L'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante») è responsabile dell'attuazione della presente decisione.
2. L'esecuzione tecnica dell'azione di cui all'articolo 1 è affidata al segretariato tecnico dell'OPCW.
3. L'OPCW svolge il compito di cui al paragrafo 2 sotto la supervisione dell'alto rappresentante. A tal fine l'alto rappresentante conclude gli accordi necessari con l'OPCW.

Articolo 3

1. L'importo di riferimento finanziario per l'esecuzione dell'azione di cui all'articolo 1 è pari a 5 350 000 EUR.
2. Le spese finanziate con l'importo di riferimento di cui al paragrafo 1 sono gestite secondo le norme e le procedure applicabili al bilancio generale dell'Unione.

3. La Commissione vigila sulla corretta gestione delle spese finanziate con l'importo di riferimento di cui al paragrafo 1. A tal fine essa conclude un accordo di contributo con l'OPCW. L'accordo di contributo prevede che l'OPCW assicuri la visibilità del contributo dell'Unione in funzione della sua entità.

4. La Commissione si adopera per concludere l'accordo di cui al paragrafo 3 non appena possibile a decorrere dall'entrata in vigore della presente decisione. Essa informa il Consiglio di ogni difficoltà in tale procedimento e della data di conclusione dell'accordo.

Articolo 4

1. L'alto rappresentante riferisce al Consiglio in merito all'attuazione della presente decisione sulla scorta delle relazioni periodiche dell'OPCW. Le relazioni dell'alto rappresentante formano la base della valutazione effettuata dal Consiglio.

2. La Commissione trasmette informazioni sugli aspetti finanziari dell'attuazione dell'azione di cui all'articolo 1.

Articolo 5

1. La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

2. La presente decisione cessa di produrre effetti 36 mesi dopo la conclusione dell'accordo di cui all'articolo 3, paragrafo 3. Tuttavia, essa cessa di produrre effetti sei mesi dopo la data di entrata in vigore se non è stato concluso alcun accordo entro tale termine.

Fatto a Lussemburgo, il 26 giugno 2023

Per il Consiglio
Il presidente
J. BORRELL FONTELLES

ALLEGATO

Sostegno dell'Unione europea al potenziamento dell'efficacia operativa dell'OPCW — UE 2023**1. Contesto**

Nel dicembre 2003 l'Unione europea (UE) ha adottato la strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (strategia dell'UE), in cui ha riconosciuto la minaccia che le armi di distruzione di massa rappresentano per la pace e la sicurezza internazionali. La strategia dell'UE sottolinea il ruolo cruciale della convenzione sulle armi chimiche (CWC) e dell'OPCW per liberare il mondo dalle armi chimiche. Gli obiettivi della strategia dell'UE sono complementari a quelli della CWC. Dall'adozione della strategia dell'UE, l'UE e l'OPCW hanno proseguito la cooperazione, anche attraverso una serie di azioni comuni e decisioni del Consiglio ⁽¹⁾.

L'OPCW ha ricevuto il sostegno costante dell'UE nell'attuazione del suo mandato, il che riflette il continuo impegno a favore della piena attuazione della CWC, anche mediante 38,2 milioni di EUR di contributi volontari erogati attraverso il bilancio della politica estera e di sicurezza comune (PESC) dal 2004. L'OPCW accoglie con favore il continuo impegno dell'UE a sostenere l'OPCW nei suoi sforzi per conseguire l'obiettivo della convenzione: liberare il mondo dalle armi chimiche, contribuendo in tal modo alla pace e alla sicurezza internazionali. Inoltre, riconoscendo le sfide emergenti, l'OPCW accoglie altresì con favore l'interesse di lunga data dell'UE a rafforzare il suo sostegno alle squadre tecniche dell'OPCW, che nel quadro della convenzione, se necessario, forniscono agli Stati parte assistenza nell'attuazione pratica dei capitoli II e III della strategia dell'UE.

Un contesto di sicurezza internazionale dinamico rende la missione dell'OPCW quanto mai pertinente. La quinta conferenza di revisione, l'imminente traguardo della distruzione completa delle scorte dichiarate di armi chimiche nonché l'apertura del nuovo Centro per la chimica e la tecnologia presentano opportunità ma presentano anche sfide per l'OPCW. Affinché l'Organizzazione possa mantenere la sua rilevanza nella fase successiva alla distruzione, l'impegno strategico è essenziale. Il rapporto di partenariato e il sostegno attraverso il bilancio della politica estera e di sicurezza comune (PESC) dell'UE si sono dimostrati fondamentali per aiutare l'OPCW nella promozione e nell'attuazione dei suoi obiettivi principali, amplificando altresì l'impatto delle attività dell'OPCW.

2. Finalità del progetto**2.1. Obiettivi generali del progetto**

L'obiettivo generale del progetto è garantire che il segretariato sia in grado di agevolare e migliorare l'attuazione della convenzione ad opera degli Stati parte. Tale sostegno contribuirebbe alla pace e alla sicurezza internazionali attraverso un'efficace attuazione del mandato dell'OPCW. Contribuirebbe inoltre a prevenire la ricomparsa di armi chimiche, promuovendo nel contempo usi pacifici della chimica. L'attuazione del progetto, ove applicabile nelle attività proposte, terrà in debita considerazione la diversità di genere.

2.2. Obiettivi specifici

- Verificare l'eliminazione delle scorte di armi chimiche e degli impianti di produzione, in funzione delle misure di verifica contenute nella CWC;
- prevenire la ricomparsa e ridurre la minaccia di uso mediante la non proliferazione delle armi chimiche nonché l'applicazione delle misure di verifica e attuazione previste nella convenzione, che contribuiscono altresì a rafforzare la fiducia tra gli Stati parte;
- rispondere in modo efficace e credibile all'uso e al presunto uso di armi chimiche;
- assicurare la preparazione mediante la fornitura di assistenza e protezione contro le armi chimiche, il loro uso o la minaccia di uso in conformità delle disposizioni dell'articolo X della CWC;

⁽¹⁾ Tra cui l'azione comune 2004/797/PESC (scaduta), l'azione comune 2005/913/PESC (scaduta), l'azione comune 2007/185/PESC (scaduta), la decisione 2009/569/PESC (scaduta), l'azione comune 2012/166/PESC (scaduta), la decisione 2015/259 (prorogata con la decisione 2018/294, scaduta), la decisione 2017/2302 (prorogata con la decisione 2019/1092, scaduta), la decisione 2017/2303 (prorogata con la decisione 2018/1943 e la decisione 2019/2112, scaduta), la decisione 2019/538 (in vigore fino ad aprile 2023), la decisione 2021/1026 (in vigore fino ad agosto 2023) e la decisione 2021/2073 (in vigore fino a dicembre 2025).

- promuovere usi pacifici della chimica nello sviluppo economico e tecnologico mediante la cooperazione internazionale nel settore delle attività chimiche per scopi non vietati dalla CWC, in conformità delle disposizioni dell'articolo XI della CWC;
- promuovere l'adesione universale alla CWC; e
- garantire iniziative sostanziali in materia di sviluppo delle capacità, nonché un'organizzazione che continui a essere in grado di gestire le sfide e le opportunità generate dai progressi scientifici e tecnologici.

2.3. Risultati perseguiti

Il progetto contribuisce a perseguire i seguenti risultati:

- una risposta efficace agli sviluppi scientifici e tecnologici per rafforzare il regime di verifica dell'OPCW;
- la prevenzione della ricomparsa e il contrasto/la riduzione della minaccia rappresentata dall'uso di armi chimiche;
- risposte efficaci al presunto uso di armi chimiche;
- il rafforzamento delle capacità degli Stati parte di adempiere agli obblighi di cui all'articolo X;
- il rafforzamento della leadership globale e della voce autorevole dell'OPCW in materia di non proliferazione e disarmo delle armi chimiche; e
- la promozione dell'adesione universale alla CWC.

3. Descrizione delle attività

Attività connesse al risultato 1 — Una risposta efficace agli sviluppi scientifici e tecnologici per rafforzare il regime di verifica dell'OPCW

Tali attività riguarderanno in particolare i seguenti aspetti: porre in atto le attività del segretariato attraverso il ricorso a un Centro di chimica e tecnologia adeguato allo scopo e integrato; fornire una piattaforma per un più ampio dialogo in materia di capacità e usi pacifici della chimica, quali, tra l'altro, gemellaggi tra laboratori, formazioni in laboratorio, ricerca scientifica (ad esempio sviluppando metodologie per i laboratori di polizia scientifica); rafforzare la preparazione dell'OPCW nella gestione dei progressi scientifici e tecnologici, anche attraverso l'attuazione di determinate raccomandazioni prioritarie formulate dal comitato scientifico consultivo dell'OPCW; rafforzare le capacità operative dell'OPCW per la preparazione e il dispiegamento delle missioni, come la sperimentazione, la convalida di nuove tecnologie/attrezzature e la formazione al riguardo.

Attività connesse al risultato 2 — Prevenzione della ricomparsa e contrasto/riduzione della minaccia rappresentata dall'uso di armi chimiche

Tali attività si concentreranno sui seguenti aspetti: rafforzare le capacità degli Stati parte e di altri pertinenti portatori di interessi di rispondere alla minaccia delle armi chimiche attraverso formazioni e seminari dedicati riguardanti, tra l'altro, le capacità di prima risposta e il controllo delle frontiere; consentire l'attuazione di determinate raccomandazioni prioritarie formulate, tra l'altro, dal gruppo di lavoro aperto sul terrorismo, anche attraverso esercizi di simulazione a tavolino; ampliare il dialogo con l'industria e il commercio di prodotti chimici attraverso meccanismi di coordinamento quali i gruppi di lavoro e i comitati IUPAC.

Attività connesse al risultato 3 — Risposte efficaci al presunto uso di armi chimiche

Tali attività saranno incentrate sul rafforzamento delle pertinenti misure di verifica e dell'attuazione delle decisioni applicabili (tra cui EC-M-33/DEC.1, UNSC-R2118 (2013), C-SS-4/DEC.3, EC-94/DEC.2 e C-25/DEC.9) riguardo alle modalità per affrontare la minaccia derivante dall'uso di armi chimiche, nonché sull'ulteriore sviluppo delle capacità di risposta alle richieste di assistenza degli Stati parte in relazione al presunto uso.

Attività connesse al risultato 4 — Rafforzamento delle capacità degli Stati parte di adempiere agli obblighi di cui all'articolo X

Tali attività mireranno ad aumentare le capacità di risposta degli Stati parte, ai sensi dei requisiti pertinenti di cui all'articolo X in materia di assistenza e protezione; a migliorare la pianificazione della protezione a livello nazionale; a intensificare gli effetti deterrenti, ad esempio attraverso il sostegno ai preparativi in materia di CBRNE in vista di importanti eventi pubblici.

Attività connesse al risultato 5 — Rafforzamento della leadership globale e della voce autorevole dell'OPCW in materia di non proliferazione e disarmo delle armi chimiche

Tali attività rafforzeranno il ruolo dell'OPCW volto a promuovere gli usi pacifici e autorizzati della chimica presso un pubblico sempre più diversificato attraverso appositi strumenti online; a intensificare il dialogo con i portatori di interessi esterni, come le donne, i giovani e i dirigenti; a individuare i destinatari, tra cui la società civile e le ONG, per iniziative specifiche di sviluppo delle capacità; a sviluppare e attuare ulteriormente un partenariato UE-OPCW più approfondito.

Attività connesse al risultato 6 — Promozione di una maggiore adesione alla CWC

Tali attività sosterranno gli sforzi dell'OPCW per giungere alla piena adesione di uno o di tutti i restanti quattro Stati che non sono parte della convenzione; garantiranno ulteriormente la capacità e i preparativi dell'OPCW mediante la creazione di scenari e potenzieranno le capacità e gli strumenti del segretariato per rafforzare l'attuazione del regime di verifica della convenzione in caso di adesione di uno Stato detentore.

4. Beneficiari

Beneficiari delle attività nell'ambito del risultato 1

Personale e squadre del segretariato dell'OPCW e parti interessate della CWC, compresi, tra l'altro, gli Stati parte, le autorità nazionali, la società civile, le unità di protezione civile, le università, i laboratori partner, le organizzazioni internazionali e intergovernative, il pubblico.

Beneficiari delle attività nell'ambito del risultato 2

Personale e squadre del segretariato dell'OPCW e parti interessate della CWC, compresi, tra l'altro, gli Stati parte, le autorità nazionali, l'industria, le organizzazioni internazionali e intergovernative e il pubblico.

Beneficiari delle attività nell'ambito del risultato 3

Personale e squadre del segretariato dell'OPCW e parti interessate della CWC, compresi, tra l'altro, gli Stati parte, le autorità nazionali, le organizzazioni internazionali e intergovernative e il pubblico.

Beneficiari delle attività nell'ambito del risultato 4

Parti interessate della CWC, compresi, tra l'altro, gli Stati parte, le autorità nazionali, le unità di protezione civile e il pubblico.

Beneficiari delle attività nell'ambito del risultato 5

Personale e squadre del segretariato dell'OPCW e parti interessate della CWC, compresi, tra l'altro, gli Stati parte, le autorità nazionali, la società civile, le università e il pubblico.

Beneficiari delle attività nell'ambito del risultato 6

Personale e squadre del segretariato dell'OPCW e parti interessate della CWC, compresi gli Stati parte e *gli Stati che non sono parte della convenzione*.

5. Durata

L'azione sarà attuata nell'arco di un periodo di 36 mesi, ad eccezione delle attività nell'ambito del risultato 3, che saranno attuate nell'arco di un periodo di 12 mesi.

6. Organismo incaricato dell'attuazione

L'attuazione tecnica delle suddette proposte di attività è affidata al segretariato dell'OPCW. La responsabilità finale dell'attuazione di tali attività dinanzi alla Commissione spetta all'OPCW.

DECISIONE (UE) 2023/1345 DEL CONSIGLIO**del 26 giugno 2023****relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Comitato degli ambasciatori ACP-UE riguardo alla modifica della decisione n. 3/2019 del Comitato degli Ambasciatori ACP-UE, relativa all'adozione di misure transitorie a norma dell'articolo 95, paragrafo 4, dell'accordo di partenariato ACP-UE**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 217, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro ⁽¹⁾ («accordo di partenariato ACP-UE»), è stato firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 ed è entrato in vigore il 1° aprile 2003. In conformità della decisione n. 3/2019 del Comitato degli ambasciatori ACP-UE ⁽²⁾ («decisione sulle misure transitorie»), esso si deve applicare fino al 30 giugno 2023.
- (2) A norma dell'articolo 95, paragrafo 4, primo comma, dell'accordo di partenariato ACP-UE, nel settembre 2018 sono stati avviati i negoziati su un nuovo accordo di partenariato ACP-UE («nuovo accordo»). Il nuovo accordo non sarà pronto per essere applicato entro il 30 giugno 2023, data di scadenza dell'attuale quadro giuridico. È necessario pertanto modificare la decisione sulle misure transitorie al fine di prorogare ulteriormente l'applicazione delle disposizioni dell'accordo di partenariato ACP-UE.
- (3) L'articolo 95, paragrafo 4, secondo comma, dell'accordo di partenariato ACP-UE prevede che il Consiglio dei ministri ACP-UE adotti le eventuali misure transitorie necessarie fino all'entrata in vigore del nuovo accordo.
- (4) Il 23 maggio 2019, a norma dell'articolo 15, paragrafo 4, dell'accordo di partenariato ACP-UE, il Consiglio dei ministri ACP-UE ha delegato al Comitato degli ambasciatori ACP-UE il potere di adottare le misure transitorie ⁽³⁾. Il Comitato degli ambasciatori ACP-UE deve pertanto modificare le misure transitorie a norma dell'articolo 95, paragrafo 4, dell'accordo di partenariato ACP-UE.
- (5) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di Comitato degli ambasciatori ACP-UE in quanto l'atto previsto sarà vincolante per l'Unione.
- (6) Le disposizioni dell'accordo di partenariato ACP-UE continueranno a essere applicate al fine di mantenere la continuità nelle relazioni tra l'Unione e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati ACP, dall'altra. Le misure transitorie modificate non costituiscono di conseguenza modifiche dell'accordo di partenariato ACP-UE, come previsto all'articolo 95, paragrafo 3, dell'accordo stesso,

⁽¹⁾ GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3. L'accordo di partenariato ACP-UE è stato modificato dall'accordo firmato a Lussemburgo il 25 giugno 2005 (GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 27) e dall'accordo firmato a Ouagadougou il 22 giugno 2010 (GU L 287 del 4.11.2010, pag. 3).

⁽²⁾ Decisione n. 3/2019 del Comitato degli Ambasciatori ACP-UE, del 17 dicembre 2019, relativa all'adozione di misure transitorie a norma dell'articolo 95, paragrafo 4, dell'accordo di partenariato ACP-UE (GU L 1 del 3.1.2020, pag. 3).

⁽³⁾ Decisione n. 1/2019 del Consiglio dei ministri ACP-UE, del 23 maggio 2019, relativa alla delega di poteri al Comitato degli ambasciatori ACP-UE per quanto riguarda la decisione di adottare misure transitorie a norma dell'articolo 95, paragrafo 4, dell'accordo di partenariato ACP-UE (GU L 146 del 5.6.2019, pag. 114).

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di Comitato degli ambasciatori ACP-UE, a norma dell'articolo 95, paragrafo 4, dell'accordo di partenariato ACP-UE, consiste nel modificare la decisione n. 3/2019 del Comitato degli Ambasciatori ACP-UE per prorogare l'applicazione delle disposizioni dell'accordo di partenariato ACP-UE fino al 31 ottobre 2023 ovvero fino all'entrata in vigore del nuovo accordo o, se in data anteriore, all'applicazione a titolo provvisorio del nuovo accordo tra l'Unione e gli Stati ACP.
2. Le disposizioni dell'accordo di partenariato ACP-UE si applicano conformemente alla finalità e all'obiettivo dell'articolo 95, paragrafo 4, del medesimo.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 26 giugno 2023

Per il Consiglio
Il presidente
J. BORRELL FONTELLES

DECISIONE (UE) 2023/1346 DEL CONSIGLIO**del 27 giugno 2023****relativa alla nomina di un membro e di due supplenti del Comitato delle regioni, proposti dalla Repubblica italiana**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 305,

vista la decisione (UE) 2019/852 del Consiglio, del 21 maggio 2019, che determina la composizione del Comitato delle regioni ⁽¹⁾,

viste le proposte del governo italiano,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 300, paragrafo 3, del trattato, il Comitato delle regioni è composto da rappresentanti delle collettività regionali e locali che sono titolari di un mandato elettorale nell'ambito di una collettività regionale o locale, o politicamente responsabili dinanzi ad un'assemblea eletta.
- (2) Il 20 gennaio 2020 il Consiglio ha adottato la decisione (UE) 2020/102 ⁽²⁾, relativa alla nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2020 al 25 gennaio 2025. Il 6 ottobre 2021 il Consiglio ha adottato la decisione (UE) 2021/1834 ⁽³⁾, relativa alla nomina di sei membri e di quattro supplenti del Comitato delle regioni, proposti dalla Repubblica italiana.
- (3) Un seggio di membro del Comitato delle regioni è divenuto vacante in seguito alla scadenza del mandato nazionale in virtù del quale è stata proposta la nomina del sig. Nicola ZINGARETTI.
- (4) Due seggi di supplente del Comitato delle regioni sono divenuti vacanti in seguito alla scadenza del mandato nazionale in virtù del quale è stata proposta la nomina del sig. Gaetano ARMAO e alle dimissioni del sig. Christian SOLINAS.
- (5) Il governo italiano ha proposto la sig.ra Roberta ANGELILLI, rappresentante di una collettività regionale che è titolare di un mandato elettorale nell'ambito di una collettività regionale, vicepresidente, assessore e consigliere della Regione Lazio, quale membro del Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2025.
- (6) Il governo italiano ha proposto i seguenti rappresentanti di collettività regionali che sono titolari di un mandato elettorale nell'ambito di una collettività regionale quali supplenti del Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2025: il sig. Luca Rosario Luigi SAMMARTINO, vicepresidente, assessore e consigliere della Regione Siciliana, e il sig. Renato SCHIFANI, presidente e consigliere della Regione Siciliana,

⁽¹⁾ GU L 139 del 27.5.2019, pag. 13.

⁽²⁾ Decisione (UE) 2020/102 del Consiglio, del 20 gennaio 2020, relativa alla nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2020 al 25 gennaio 2025 (GU L 20 del 24.1.2020, pag. 2).

⁽³⁾ Decisione (UE) 2021/1834 del Consiglio, del 6 ottobre 2021, relativa alla nomina di sei membri e di quattro supplenti del Comitato delle regioni, proposti dalla Repubblica italiana (GU L 372 del 20.10.2021, pag. 11).

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Sono nominati al Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2025, i seguenti rappresentanti di collettività regionali che sono titolari di un mandato elettorale:

a) quale membro:

— la sig.ra Roberta ANGELILLI, vicepresidente, assessore e consigliere della Regione Lazio,

e

b) quali supplenti:

— il sig. Luca Rosario Luigi SAMMARTINO, vicepresidente, assessore e consigliere della Regione Siciliana,

— il sig. Renato SCHIFANI, presidente e consigliere della Regione Siciliana.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 27 giugno 2023

Per il Consiglio
Il presidente
J. ROSWALL

DECISIONE (UE) 2023/1347 DEL CONSIGLIO
del 27 giugno 2023
relativa alla nomina di un supplente del Comitato delle regioni, proposto dal Regno dei Paesi Bassi

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 305,

vista la decisione (UE) 2019/852 del Consiglio, del 21 maggio 2019, che determina la composizione del Comitato delle regioni ⁽¹⁾,

vista la proposta del governo neerlandese,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 300, paragrafo 3, del trattato, il Comitato delle regioni è composto da rappresentanti delle collettività regionali e locali che sono titolari di un mandato elettorale nell'ambito di una collettività regionale o locale, o politicamente responsabili dinanzi ad un'assemblea eletta.
- (2) Il 10 dicembre 2019 il Consiglio ha adottato la decisione (UE) 2019/2157 ⁽²⁾, relativa alla nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2020 al 25 gennaio 2025.
- (3) Un seggio di supplente del Comitato delle regioni è divenuto vacante in seguito alle dimissioni della sig.ra Wilhelmina Johanna Gerarda DELISSEN – VAN TONGERLO.
- (4) Il governo neerlandese ha proposto la sig.ra Marina Caroline STARMANS-GELIJNS, rappresentante di una collettività locale che è politicamente responsabile dinanzi ad un'assemblea eletta, *burgemeester van de gemeente Dongen* (sindaca del Comune di Dongen), quale supplente del Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2025,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La sig.ra Marina Caroline STARMANS-GELIJNS, rappresentante di una collettività locale che è politicamente responsabile dinanzi ad un'assemblea eletta, *burgemeester van de gemeente Dongen* (sindaca del Comune di Dongen), è nominata supplente del Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2025.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Luxembourg, il 27 giugno 2023

Per il Consiglio
Il presidente
J. ROSWALL

⁽¹⁾ GU L 139 del 27.5.2019, pag. 13.

⁽²⁾ Decisione (UE) 2019/2157 del Consiglio, del 10 dicembre 2019, relativa alla nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2020 al 25 gennaio 2025 (GU L 327 del 17.12.2019, pag. 78).

DECISIONE (UE) 2023/1348 DEL CONSIGLIO
del 27 giugno 2023
relativa alla nomina di due membri e di un supplente del Comitato delle regioni, proposti dalla
Repubblica ceca

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 305,

vista la decisione (UE) 2019/852 del Consiglio, del 21 maggio 2019, che determina la composizione del Comitato delle regioni ⁽¹⁾,

viste le proposte del governo ceco,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 300, paragrafo 3, del trattato, il Comitato delle regioni è composto da rappresentanti delle collettività regionali e locali che sono titolari di un mandato elettorale nell'ambito di una collettività regionale o locale, o politicamente responsabili dinanzi ad un'assemblea eletta.
- (2) Il 10 dicembre 2019 il Consiglio ha adottato la decisione (UE) 2019/2157 ⁽²⁾, relativa alla nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2020 al 25 gennaio 2025.
- (3) Due seggi di membro del Comitato delle regioni sono divenuti vacanti in seguito alla scadenza del mandato nazionale in virtù del quale è stata proposta la nomina del sig. Dan JIRÁNEK e alle dimissioni del sig. Tomáš MACURA.
- (4) Un seggio di supplente del Comitato delle regioni è divenuto vacante in seguito alla scadenza del mandato nazionale in virtù del quale è stata proposta la nomina del sig. Jan MAREŠ.
- (5) Il governo ceco ha proposto i seguenti rappresentanti di collettività locali che sono titolari di un mandato elettorale nell'ambito di una collettività locale quali membri del Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2025: la sig.ra Dagmar ŠKODOVÁ PARMOVÁ, *Zastupitelka města České Budějovice* (rappresentante della città di České Budějovice), e il sig. Richard VEREŠ, *Zastupitel městské části Slezská Ostrava* (rappresentante del distretto municipale di Silesia Ostrava).
- (6) Il governo ceco ha proposto il sig. Jaroslav ZÁMEČNÍK, rappresentante di una collettività locale che è titolare di un mandato elettorale nell'ambito di una collettività locale, *Zastupitel města Liberec* (rappresentante della città di Liberec), quale supplente del Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2025,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Sono nominati al Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2025, i seguenti rappresentanti di collettività locali che sono titolari di un mandato elettorale:

a) quali membri:

- la sig.ra Dagmar ŠKODOVÁ PARMOVÁ, *Zastupitelka města České Budějovice* (rappresentante della città di České Budějovice),

⁽¹⁾ GU L 139 del 27.5.2019, pag. 13.

⁽²⁾ Decisione (UE) 2019/2157 del Consiglio, del 10 dicembre 2019, relativa alla nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2020 al 25 gennaio 2025 (GU L 327 del 17.12.2019, pag. 78).

— il sig. Richard VEREŠ, *Zastupitel městské části Slezská Ostrava* (rappresentante del distretto municipale di Silesia Ostrava),

e

b) quale supplente:

— il sig. Jaroslav ZÁMEČNÍK, *Zastupitel města Liberec* (rappresentante della città di Liberec).

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 27 giugno 2023

Per il Consiglio
Il presidente
J. ROSWALL

DECISIONE (PESC) 2023/1349 DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA**del 28 giugno 2023****che proroga il mandato del capo della missione di polizia dell'Unione europea per i territori palestinesi (EUPOL COPPS) (EUPOL COPPS/1/2023)**

IL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 38, terzo comma,

vista la decisione 2013/354/PESC del Consiglio, del 3 luglio 2013, sulla missione di polizia dell'Unione europea per i territori palestinesi (EUPOL COPPS) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, della decisione 2013/354/PESC, il comitato politico e di sicurezza (CPS) è autorizzato, a norma dell'articolo 38, terzo comma, del trattato, ad assumere le decisioni pertinenti al fine di esercitare il controllo politico e la direzione strategica della missione di polizia dell'Unione europea per i territori palestinesi (EUPOL COPPS), compresa quella relativa alla nomina del capomissione.
- (2) Il 13 ottobre 2020 il CPS ha adottato la decisione (PESC) 2020/1541 ⁽²⁾, con cui ha nominato la sig.ra Nataliya APOSTOLOVA capo della missione EUPOL COPPS dal 15 novembre 2020 al 30 giugno 2021.
- (3) Il 28 giugno 2022 il CPS ha adottato la decisione (PESC) 2022/1044 ⁽³⁾, con cui ha prorogato il mandato della sig.ra Nataliya APOSTOLOVA quale capo della missione EUPOL COPPS dal 1° luglio 2022 al 30 giugno 2023.
- (4) Il 26 giugno 2023 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2023/1302 ⁽⁴⁾, con cui ha prorogato il mandato di EUPOL COPPS dal 1° luglio 2023 al 30 giugno 2024.
- (5) L'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza ha proposto di prorogare il mandato della sig.ra Nataliya APOSTOLOVA quale capo della missione EUPOL COPPS dal 1° luglio 2023 al 14 novembre 2023,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il mandato della sig.ra Nataliya APOSTOLOVA quale capo della missione di polizia dell'Unione europea per i territori palestinesi (EUPOL COPPS) è prorogato dal 1° luglio 2023 al 14 novembre 2023.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Essa si applica a decorrere dal 1° luglio 2023.

⁽¹⁾ GU L 185 del 4.7.2013, pag. 12.

⁽²⁾ Decisione (PESC) 2020/1541 del comitato politico e di sicurezza, del 13 ottobre 2020, relativa alla nomina del capo della missione di polizia dell'Unione europea per i territori palestinesi (EUPOL COPPS) (EUPOL COPPS/1/2020) (GU L 353 del 23.10.2020, pag. 8).

⁽³⁾ Decisione (PESC) 2022/1044 del comitato politico e di sicurezza, del 28 giugno 2022, che proroga il mandato del capo della missione di polizia dell'Unione europea per i territori palestinesi (EUPOL COPPS) (EUPOL COPPS/1/2022) (GU L 173 del 30.6.2022, pag. 73).

⁽⁴⁾ Decisione (PESC) 2023/1302 del Consiglio, del 26 giugno 2023, che modifica la decisione 2013/354/PESC sulla missione di polizia dell'Unione europea per i territori palestinesi (EUPOL COPPS) (GU L 161 del 27.6.2023, pag. 62).

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 2023

Per il comitato politico e di sicurezza

Il presidente

D. PRONK

DECISIONE (PESC) 2023/1350 DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA**del 28 giugno 2023****che proroga il mandato del capo della missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah (EU BAM Rafah) (EU BAM Rafah/1/2023)**

IL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 38, terzo comma,

vista l'azione comune 2005/889/PESC del Consiglio, del 25 novembre 2005, che istituisce una missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah (EU BAM Rafah) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente all'articolo 10, paragrafo 1, dell'azione comune 2005/889/PESC, il comitato politico e di sicurezza (CPS) è autorizzato, in conformità dell'articolo 38 del trattato, ad assumere le decisioni pertinenti al fine di esercitare il controllo politico e la direzione strategica della missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah (EU BAM Rafah), compresa quella relativa alla nomina del capomissione.
- (2) Il 13 ottobre 2020 il CPS ha adottato la decisione (PESC) 2020/1548 ⁽²⁾, con cui ha nominato il sig. Mihai-Florin BULGARIU capo della missione EU BAM Rafah dal 1° novembre 2020 al 30 giugno 2021.
- (3) Il 28 giugno 2022 il CPS ha adottato la decisione (PESC) 2022/1045 ⁽³⁾, con cui ha prorogato il mandato del sig. Mihai-Florin BULGARIU quale capo della missione EU BAM Rafah dal 1° luglio 2022 al 30 giugno 2023.
- (4) Il 26 giugno 2023 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2023/1303 ⁽⁴⁾, con cui ha prorogato il mandato di EU BAM Rafah dal 1° luglio 2023 al 30 giugno 2024.
- (5) L'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza ha proposto di prorogare il mandato del sig. Mihai-Florin BULGARIU quale capo della missione EU BAM Rafah dal 1° luglio 2023 al 31 ottobre 2023,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il mandato del sig. Mihai-Florin BULGARIU quale capo della missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah (EU BAM Rafah) è prorogato dal 1° luglio 2023 al 31 ottobre 2023.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Essa si applica a decorrere dal 1° luglio 2023.

⁽¹⁾ GU L 327 del 14.12.2005, pag. 28.

⁽²⁾ Decisione (PESC) 2020/1548 del comitato politico e di sicurezza, del 13 ottobre 2020, relativa alla nomina del capo della missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah (EU BAM Rafah) (EU BAM Rafah/2/2020) (GU L 354 del 26.10.2020, pag. 5).

⁽³⁾ Decisione (PESC) 2022/1045 del comitato politico e di sicurezza, del 28 giugno 2022, che proroga il mandato del capo della missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah (EU BAM Rafah) (EU BAM Rafah/1/2022) (GU L 173 del 30.6.2022, pag. 75).

⁽⁴⁾ Decisione (PESC) 2023/1303, del 26 giugno 2023, che modifica l'azione comune 2005/889/PESC che istituisce una missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah (EU BAM Rafah) (GU L 161 del 27.6.2023, pag. 64).

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 2023

Per il comitato politico e di sicurezza

Il presidente

D. PRONK

DECISIONE (UE) 2023/1351 DEL CONSIGLIO
del 27 giugno 2023
relativa alla nomina di un membro del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta della
Repubblica francese

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 305,

vista la decisione (UE) 2019/852 del Consiglio, del 21 maggio 2019, che determina la composizione del Comitato delle regioni ⁽¹⁾,

vista la proposta del governo francese,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 300, paragrafo 3, del trattato, il Comitato delle regioni è composto da rappresentanti delle collettività regionali e locali che sono titolari di un mandato elettorale nell'ambito di una collettività regionale o locale, o politicamente responsabili dinanzi ad un'assemblea eletta.
- (2) Il 20 gennaio 2020 il Consiglio ha adottato la decisione (UE) 2020/102 ⁽²⁾, relativa alla nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2020 al 25 gennaio 2025.
- (3) Un seggio di membro del Comitato delle regioni è divenuto vacante in seguito alla scadenza del mandato in virtù del quale è stata proposta la nomina della sig.ra Agnès LE BRUN.
- (4) Il governo francese ha proposto di nominare la sig.ra Marie-Hélène HERRY, rappresentante di una collettività locale che è titolare di un mandato elettorale nell'ambito di una collettività locale, *Maire de Saint-Malo-de-Beignon (Morbihan)*, quale membro del Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2025,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La sig.ra Marie-Hélène HERRY, rappresentante di una collettività locale che è titolare di un mandato elettorale, *Maire de Saint-Malo-de-Beignon (Morbihan)*, è nominata membro del Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2025.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 27 giugno 2023

Per il Consiglio
Il presidente
J. ROSWALL

⁽¹⁾ GU L 139 del 27.5.2019, pag. 13.

⁽²⁾ Decisione (UE) 2020/102 del Consiglio, del 20 gennaio 2020, relativa alla nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2020 al 25 gennaio 2025 (GU L 20 del 24.1.2020, pag. 2).

DECISIONE (PESC) 2023/1352 DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA**del 30 giugno 2023****che proroga il mandato del capo della missione dell'Unione europea di assistenza alla gestione integrata delle frontiere in Libia (EUBAM Libia) (EUBAM Libia/1/2023)**

IL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 38, terzo comma,

vista la decisione 2013/233/PESC del Consiglio, del 22 maggio 2013, sulla missione dell'Unione europea di assistenza alla gestione integrata delle frontiere in Libia (EUBAM Libia) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 9, paragrafo 1, della decisione 2013/233/PESC, il comitato politico e di sicurezza (CPS) è autorizzato, conformemente all'articolo 38 del trattato, a prendere le decisioni pertinenti al fine di esercitare il controllo politico e la direzione strategica di EUBAM Libia, compresa quella relativa alla nomina del capomissione.
- (2) Il 14 gennaio 2021 il CPS ha adottato la decisione (PESC) 2021/59 ⁽²⁾, con cui ha nominato la sig.ra Natalina CEA capo della missione EUBAM Libia dal 1° febbraio 2021 al 30 giugno 2021.
- (3) Il 18 maggio 2022 il CPS ha adottato la decisione (PESC) 2022/846 ⁽³⁾, con cui ha prorogato il mandato della sig.ra Natalina CEA quale capo della missione EUBAM Libia fino al 30 giugno 2023.
- (4) Il 26 giugno 2023 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2023/1305 ⁽⁴⁾, con cui ha prorogato il mandato di EUBAM Libia fino al 30 giugno 2024.
- (5) L'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza ha proposto di prorogare il mandato della sig.ra Natalina CEA quale capo della missione EUBAM Libia dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il mandato della sig.ra Natalina CEA quale capo della missione dell'Unione europea di assistenza alla gestione integrata delle frontiere in Libia (EUBAM Libia) è prorogato dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023.

⁽¹⁾ GU L 138 del 24.5.2013, pag. 15.

⁽²⁾ Decisione (PESC) 2021/59 del comitato politico e di sicurezza, del 14 gennaio 2021, relativa alla nomina del capo della missione dell'Unione europea di assistenza alla gestione integrata delle frontiere in Libia (EUBAM Libia) (EUBAM Libia/1/2021) (GU L 26 del 26.1.2021, pag. 3).

⁽³⁾ Decisione (PESC) 2022/846 del comitato politico e di sicurezza, del 18 maggio 2022, che proroga il mandato del capo della missione dell'Unione europea di assistenza alla gestione integrata delle frontiere in Libia (EUBAM Libia) (EUBAM Libia/1/2022) (GU L 148 del 31.5.2022, pag. 38).

⁽⁴⁾ Decisione (PESC) 2023/1305 del Consiglio, del 26 giugno 2023, recante modifica della decisione 2013/233/PESC, sulla missione dell'Unione europea di assistenza alla gestione integrata delle frontiere in Libia (EUBAM Libia) (GU L 161 del 27.6.2023, pag. 68).

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Essa si applica a decorrere dal 1° luglio 2023.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 2023

Per il comitato politico e di sicurezza

Il presidente

D. PRONK

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2023/1353 DELLA COMMISSIONE**del 30 giugno 2023****che definisce gli indicatori chiave di prestazione per misurare i progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi digitali di cui all'articolo 4, paragrafo 1, della decisione (UE) 2022/2481 del Parlamento europeo e del Consiglio**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la decisione (UE) 2022/2481 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, che istituisce il programma strategico per il decennio digitale 2030 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente all'articolo 5, paragrafo 1, della decisione (UE) 2022/2481, per monitorare i progressi compiuti dall'Unione rispetto agli obiettivi digitali stabiliti all'articolo 4 di tale decisione devono essere utilizzati indicatori chiave di prestazione (ICP). Gli stessi ICP dovrebbero essere utilizzati per misurare le tendenze di fondo a livello nazionale. Gli indicatori dell'indice di digitalizzazione dell'economia e della società (DESI), quale definito all'articolo 2, punto 1, della decisione (UE) 2022/2481, dovrebbero comprendere gli ICP definiti nella presente decisione. Il processo utilizzato nel DESI per definire gli indicatori e raccogliere i dati dovrebbe essere limitato dalla presente decisione.
- (2) Gli ICP di cui alla presente decisione riflettono le migliori misurazioni possibili dei progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi digitali di cui all'articolo 4 della decisione (UE) 2022/2481 al momento dell'adozione del presente atto. Per valutare se tali ICP debbano in futuro essere modificati per rispecchiare gli obiettivi in modo più completo sono necessarie ulteriori analisi e verifiche dei meccanismi di raccolta dei dati. In particolare, uno degli obiettivi di connettività di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 2, lettera a), della decisione (UE) 2022/2481 è inteso a garantire che tutte le zone abitate siano coperte da reti senza fili di prossima generazione ad alta velocità con prestazioni almeno equivalenti al 5G, conformemente al principio della neutralità tecnologica. Il relativo ICP di cui alla presente decisione consente di monitorare i progressi compiuti verso la realizzazione di tale copertura prendendo in considerazione le reti 5G. La Commissione riconosce che tale ICP non consentirebbe di tenere completamente traccia dei progressi compiuti dagli Stati membri verso il conseguimento dell'obiettivo utilizzando tecnologie diverse dal 5G. L'ICP è stato elaborato dalla Commissione sulla base dei dati disponibili al momento dell'adozione della presente decisione. Per affrontare la questione la Commissione sta effettuando ulteriori analisi per affinare il quadro di misurazione relativo alla connettività e definire un ICP misurabile che consentirebbe di individuare altre «reti senza fili di prossima generazione ad alta velocità» con prestazioni almeno equivalenti al 5G, anche in cooperazione con l'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC). Sono inoltre necessari ulteriori lavori per definire ICP che possano rispecchiare in modo più completo gli obiettivi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 2, lettere a), b) e c), della decisione (UE) 2022/2481 relativi alla connettività gigabit, alla produzione, in conformità del diritto dell'Unione in materia di sostenibilità ambientale, di semiconduttori all'avanguardia e ai nodi periferici (*edge nodes*) a impatto climatico zero e altamente sicuri. I lavori sull'ICP volto a misurare la connettività gigabit saranno intrapresi in collaborazione con il BEREC.
- (3) Gli ICP dovranno inoltre essere adeguati o modificati, se necessario, alla luce degli sviluppi tecnologici o dei cambiamenti socioeconomici, nonché per rispecchiare le eventuali modifiche degli obiettivi di cui all'articolo 4 della decisione (UE) 2022/2481.
- (4) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato per il decennio digitale istituito dall'articolo 23, paragrafo 1, della decisione (UE) 2022/2481,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1***Oggetto**

La presente decisione definisce gli indicatori chiave di prestazione (ICP) in base ai quali gli Stati membri e la Commissione misurano i progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi digitali di cui all'articolo 4, paragrafo 1, della decisione (UE) 2022/2481.

⁽¹⁾ GU L 323 del 19.12.2022, pag. 4.

Articolo 2

Indicatori chiave di prestazione

1. Per misurare i progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi digitali di cui all'articolo 4, paragrafo 1, della decisione (UE) 2022/2481 sono utilizzati gli ICP illustrati di seguito.

- (1) Competenze digitali almeno di base, misurate come percentuale, disaggregata per sesso, di persone di età compresa tra i 16 e i 74 anni con competenze digitali «di base» o «superiori a quelle di base» in ciascuna delle seguenti cinque dimensioni: informazione, comunicazione, risoluzione dei problemi, creazione di contenuti digitali e competenze in materia di sicurezza. L'indicatore è misurato sulla base delle attività che le persone hanno svolto nei tre mesi precedenti ⁽²⁾; e convergenza di genere, misurata come percentuale di donne e uomini tra le persone dotate di competenze digitali «di base» e «superiori a quelle di base».
- (2) Specialisti nelle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC), misurati come numero di persone di età compresa tra i 15 e i 74 anni che coprono un posto da specialista nelle TIC; e convergenza di genere, misurata come percentuale di donne e uomini tra le persone che coprono un posto da specialista nelle TIC. Secondo il codice della classificazione ISCO-08 ⁽³⁾, gli specialisti nelle TIC sono lavoratori in grado di sviluppare, operare e gestire i sistemi TIC e per i quali tali tecnologie costituiscono la parte principale della propria attività, tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, figurano gestori di servizi TIC, professionisti nelle TIC, tecnici TIC e installatori e manutentori di apparecchiature TIC.
- (3) Connettività gigabit, misurata come percentuale di famiglie coperte da reti fisse ad altissima capacità (VHCN). Le tecnologie considerate sono quelle attualmente in grado di fornire una connettività gigabit, ossia *Fiber to the premises* (fibra fino ai locali) e DOCSIS ⁽⁴⁾ 3.1 via cavo ⁽⁵⁾. L'evoluzione della copertura *Fiber to the premises* sarà inoltre monitorata separatamente e presa in considerazione nell'interpretazione dei dati di copertura VHCN.
- (4) Copertura 5G, misurata come percentuale delle zone popolate coperte da almeno una rete 5G, indipendentemente dalla banda di spettro utilizzata.
- (5) Semiconduttori, misurati come valore generato, in termini di entrate, dalle attività legate ai semiconduttori nell'Unione, in tutte le fasi della catena del valore, rispetto al valore di mercato globale. Per il primo anno la comunicazione dei dati sarà effettuata sulla base di tali attività in Europa.
- (6) Nodi periferici (*edge nodes*), misurati come numero di nodi di calcolo con latenze inferiori a 20 millisecondi; si può trattare di un singolo server o di un altro insieme di risorse di calcolo connesse, operati nell'ambito di un'infrastruttura di edge computing, generalmente situati all'interno di un *edge data center* che opera all'estremità dell'infrastruttura, e quindi fisicamente più vicini agli utenti destinatari rispetto a un nodo cloud in un data center centralizzato.
- (7) Calcolo quantistico misurato come numero di computer quantistici o simulatori quantistici operativi, compresi gli acceleratori per i supercomputer per il calcolo ad alte prestazioni, attivi e accessibili alle comunità di utenti.
- (8) Cloud computing, misurato come percentuale di imprese che utilizzano almeno uno dei seguenti servizi di cloud computing: applicazioni software di finanza o contabilità, applicazioni software ERP (*Enterprise Resource Planning*), applicazioni software CRM (*Customer Relationship Management*), applicazioni software di sicurezza, hosting della base dati o delle basi dati dell'impresa e piattaforme informatiche che forniscono un ambiente ospitato per lo sviluppo, i test o la distribuzione di applicazioni ⁽⁶⁾.

⁽²⁾ Definite in base alla metodologia di Eurostat che rispecchia il quadro delle competenze digitali rivisto (DigComp 2.0), come stabilito anche nel regolamento di esecuzione (UE) 2022/1399 della Commissione, del 1° agosto 2022, che precisa gli aspetti di carattere tecnico del set di dati, definisce i formati tecnici per la trasmissione di informazioni e specifica le modalità e il contenuto delle relazioni sulla qualità per l'organizzazione di un'indagine per campione nel dominio «utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione» per l'anno di riferimento 2023 conformemente al regolamento (UE) 2019/1700 del Parlamento europeo e del Consiglio.

⁽³⁾ Classificazione internazionale tipo delle professioni (2008).

⁽⁴⁾ Data Over Cable Service Interface Specification.

⁽⁵⁾ Oltre all'analisi basata sugli ICP definiti nella presente decisione, nelle rispettive tabelle di marcia nazionali gli Stati membri possono presentare dati complementari relativi alle tecnologie fisse, via cavo e senza fili in grado di fornire una connettività gigabit.

⁽⁶⁾ Quali definiti nel regolamento di esecuzione (UE) 2022/1344 della Commissione, del 1° agosto 2022, che stabilisce le specifiche tecniche per i requisiti dei dati per la tematica «uso delle TIC e commercio elettronico» per l'anno di riferimento 2023 e nei successivi regolamenti di esecuzione adottati a norma del regolamento (UE) 2019/2152 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 202 del 2.8.2022, pag. 18), in particolare dell'articolo 7, paragrafo 1, e dell'articolo 17, paragrafo 6.

- (9) Big Data, misurati come percentuale di imprese che analizzano Big Data provenienti da qualsiasi fonte di dati (interna o esterna) ⁽⁷⁾. A partire dalla relazione del 2024 i Big Data saranno misurati come percentuale di imprese che eseguono analisi di dati (a livello interno o esterno).
 - (10) Intelligenza artificiale, misurata come percentuale di imprese che utilizzano almeno una tecnologia di intelligenza artificiale ⁽⁸⁾.
 - (11) PMI con almeno un livello base di intensità digitale, misurate come percentuale di PMI che utilizzano almeno quattro di 12 tecnologie digitali selezionate ⁽⁹⁾.
 - (12) Aziende unicorno, misurate come somma delle aziende unicorno di cui all'articolo 2, punto 11, lettera a), della decisione (UE) 2022/2481 e di quelle di cui all'articolo 2, punto 11, lettera b), della medesima decisione.
 - (13) Fornitura online di servizi pubblici fondamentali per i cittadini, misurata come percentuale delle procedure amministrative che possono essere svolte interamente online per gli eventi principali della vita. Sono presi in considerazione i seguenti eventi: traslochi, trasporti, avvio di un procedimento per controversie di modesta entità, famiglia, carriera, studio e sanità.
 - (14) Fornitura online di servizi pubblici fondamentali per le imprese, misurata come percentuale delle procedure amministrative necessarie per avviare un'impresa ed effettuare regolari operazioni commerciali che possono essere svolte interamente online.
 - (15) Accesso alle cartelle cliniche elettroniche, misurato come: i) la disponibilità per i cittadini, a livello nazionale, di servizi di accesso online ai dati contenuti nelle loro cartelle cliniche elettroniche (attraverso un portale o un'app mobile per i pazienti) con misure supplementari che consentono anche a determinate categorie di persone (ad esempio i tutori di minori, le persone con disabilità o gli anziani) l'accesso ai propri dati, e ii) la percentuale di persone in grado di ottenere o utilizzare il proprio insieme minimo di dati sanitari attualmente conservati in sistemi pubblici e privati di cartelle cliniche elettroniche.
 - (16) Accesso all'identità digitale (eID), misurato da due ICP: 1) il numero di Stati membri che hanno notificato almeno un regime nazionale di eID conformemente al regolamento (UE) n. 910/2014, e 2) il numero di Stati membri che hanno fornito l'accesso a un'eID sicura che rafforza la tutela della vita privata attraverso il portafoglio europeo di identità digitale conformemente alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 910/2014 per quanto riguarda l'istituzione di un quadro per un'identità digitale europea ⁽¹⁰⁾.
2. Gli ICP di cui ai punti da 1 a 16 si basano sulle fonti di dati di cui all'allegato.
 3. Gli ICP di cui ai punti da 1 a 16 sono inclusi tra gli indicatori monitorati nel quadro dell'indice di digitalizzazione dell'economia e della società (DESI).

Articolo 3

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽⁷⁾ Quali definiti nel regolamento (UE) 2019/1910 della Commissione, del 7 novembre 2019, che attua il regolamento (CE) n. 808/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie sulla società dell'informazione per l'anno di riferimento 2020 (GU L 296 del 15.11.2019, pag. 1) e nei successivi regolamenti di esecuzione adottati a norma del regolamento (UE) 2019/2152 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 327 del 17.12.2019, pag. 1), in particolare dell'articolo 7, paragrafo 1, e dell'articolo 17, paragrafo 6.

⁽⁸⁾ Idem nota 5.

⁽⁹⁾ Quali definite nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/1190 della Commissione, del 15 luglio 2021, che stabilisce le specifiche tecniche per i requisiti dei dati per la tematica «uso delle TIC e commercio elettronico» per l'anno di riferimento 2022 (GU L 258 del 20.7.2021, pag. 28) e nei successivi regolamenti di esecuzione adottati a norma del regolamento (UE) 2019/2152 del Parlamento europeo e del Consiglio, in particolare dell'articolo 7, paragrafo 1, e dell'articolo 17, paragrafo 6.

⁽¹⁰⁾ COM(2021) 281 final.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 2023

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

Fonti per la raccolta di dati sugli indicatori chiave di prestazione

Competenze digitali di base	Eurostat - Indagine dell'Unione europea sull'uso delle TIC da parte di individui e famiglie.
Specialisti nelle TIC	Eurostat - Indagine sulle forze di lavoro.
Connettività Gigabit	Studio elaborato da un fornitore commerciale per la Commissione, sulla base dei dati forniti dagli Stati membri, se disponibili.
Copertura 5G	Studio elaborato da un fornitore commerciale per la Commissione, sulla base dei dati forniti dagli Stati membri, se disponibili.
Semiconduttori	Fornitura di dati accessibili al pubblico/in abbonamento.
Nodi periferici (<i>edge nodes</i>)	Studio elaborato da un fornitore commerciale per la Commissione.
Calcolo quantistico	Fornitura di dati accessibili al pubblico/in abbonamento.
Cloud computing	Eurostat - Indagine dell'Unione europea sull'utilizzo delle TIC e del commercio elettronico nelle imprese.
Big Data	Eurostat - Indagine dell'Unione europea sull'utilizzo delle TIC e del commercio elettronico nelle imprese.
Intelligenza artificiale	Eurostat - Indagine dell'Unione europea sull'utilizzo delle TIC e del commercio elettronico nelle imprese.
PMI con almeno un livello base di intensità digitale	Eurostat - Indagine dell'Unione europea sull'utilizzo delle TIC e del commercio elettronico nelle imprese.
Aziende unicorno	Fornitura di dati in abbonamento.
Fornitura online di servizi pubblici fondamentali per i cittadini e le imprese	Studio elaborato da un fornitore commerciale per la Commissione.
Accesso alle cartelle cliniche elettroniche	Studio elaborato da un fornitore commerciale per la Commissione.
Accesso all'eID	Servizi della Commissione.

ISSN 1977-0707 (edizione elettronica)
ISSN 1725-258X (edizione cartacea)



■ Ufficio delle pubblicazioni
dell'Unione europea
L-2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT